

**Paolo Garbarino**  
Insegna Storia del Diritto romano  
e Storia romana nell'Università  
del Piemonte Orientale,  
di cui è stato rettore dal 2004  
al 2012. Si occupa prevalentemente  
di storia giuridica tardoantica,  
con particolare attenzione  
all'età giustiniana.

**Patrizia Giunti**  
Insegna Istituzioni di diritto romano  
e Diritto romano nell'Università  
degli Studi di Firenze. Dal 2015  
al 2019 ha diretto il Dipartimento  
di Scienze giuridiche. Si occupa,  
tra l'altro, di temi legati al diritto  
di famiglia, alla condizione  
femminile ed agli statuti  
di soggettività nel mondo antico.

**Gabriella Vanotti**  
Insegna Storia greca  
e Storia del mondo antico  
greco-romano nell'Università  
del Piemonte Orientale.  
Si occupa prevalentemente  
di storia e storiografia greca  
di età classica, con attenzione  
anche ad autori greci della prima  
età imperiale romana.

In copertina: Lawrence Alma-Tadema,  
An Exedra, 1871 © Christie's Images /  
Mondadori Portfolio / www.  
bridgemanart.com.

## Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico

a cura di Paolo Garbarino, Patrizia Giunti e Gabriella Vanotti

**In che misura le identità locali si sono opposte  
o si sono fuse con un'identità geopolitica comune  
che si imponeva all'interno dell'impero romano  
e si contrapponeva ai barbari che premevano  
alle frontiere? Storici e giuristi del mondo antico riflettono  
su aspetti e problemi che riguardano i confini esterni e  
interni, la circolazione delle idee e delle persone,  
le identità etniche, i modelli di genere e le specificità  
territoriali, l'esigenza di una uniformità giuridica  
e, nel contempo, le resistenze tenaci dei particolarismi.**



Garbarino - Giunti - Vanotti

Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico

# Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico

Atti del VII Incontro di Studi  
tra storici e giuristi dell'Antichità,  
Vercelli, 24-25 maggio 2018

a cura di Paolo Garbarino,  
Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti



ISBN 978-88-00-75041-7



9 788800 750417

Prezzo al pubblico  
Euro 21,00



LE MONNIER  
UNIVERSITÀ

**Confini, circolazione, identità  
ed ecumenismo  
nel mondo antico**

La contemporaneità  
pare schiacciata di fronte  
a interrogativi pressanti,  
a drammatiche urgenze.  
Raccogliere le tante sfide poste  
significa, in primo luogo,  
essere disponibili a fare i conti  
con il passato, sfuggendo  
alla certezza che soltanto  
al nostro tempo appartengano  
i problemi del multiculturalismo,  
del riconoscimento identitario,  
della decostruzione  
della sovranità. La storia  
rappresenta il più denso  
racconto esistenziale,  
il più grande patrimonio  
di esperienza di cui disponiamo.  
Essere capaci di interrogarla,  
sottrarsi al presentismo  
quale unica cifra connotante la  
nostra impostazione culturale,  
significa restituire profondità  
prospettica e spessore  
«corporeo» alla nostra vita.  
Partendo da questa  
consapevolezza, storici e giuristi  
del mondo antico discutono  
in questo libro di confini  
e di identità in Grecia e a Roma,  
indagando profili pubblici,  
privati, religiosi, culturali  
in genere, nei quali è possibile  
riscontrare fondamenti  
e archetipi che sollecitano  
un confronto serrato  
tra quell'antica storia  
e l'antropologia del nostro  
mondo contemporaneo,  
in un filo a volte spezzato, ma  
non di rado sorprendentemente  
ininterrotto e saldo.

ISBN 978-88-00-75041-7  
CONFINI, CIRCOLAZIONE, IDENTITÀ  
ED ECUMENISMO NEL MONDO ANTICO  
Le Monnier Università



*Studi sul Mondo Antico*

STUSMA

12

*Serie diretta da Arnaldo Marcone*

*Comitato scientifico internazionale*

Corinne Bonnet (Toulouse)  
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma La Sapienza/Accademia dei Lincei)  
Lucia Criscuolo (Bologna)  
Giovanni Geraci (Bologna)  
Marietta Horster (Mainz)  
Hartmut Leppin (Frankfurt)  
Pierfrancesco Porena (Roma III)  
Stefan Rebenich (Bern)  
Federico Santangelo (Newcastle)  
Simonetta Segenni (Milano)  
Sebastian Schmidt-Hofner (Tübingen)

*La presente opera è stata pubblicata con il contributo  
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi Umanistici,  
dell'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche  
e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli.*

**Fondazione**  
  
**Cassa di Risparmio  
di Vercelli**

**UPO**  
  
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

# Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico

Atti del VII Incontro di Studi  
tra storici e giuristi dell'Antichità,  
Vercelli, 24-25 maggio 2018

*a cura di Paolo Garbarino,  
Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti*



LE MONNIER  
UNIVERSITÀ

© 2020 Mondadori Education S.p.A., Milano  
Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-00-75041-7

Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di: progettazione, realizzazione di testi scolastici e universitari, strumenti didattici multimediali e dizionari.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*Realizzazione editoriale*

*Coordinamento redazionale* Alessandro Mongatti

*Redazione* Carla Campisano

*Impaginazione* Carla Campisano

*Progetto grafico* Walter Sardonini/SocialDesign Srl, Firenze

*Progetto copertina* Alfredo La Posta

Prima edizione Le Monnier Università Marzo 2020

[www.mondadorieducation.it](http://www.mondadorieducation.it)

Ristampa

5 4 3 2 1    2020 2021 2022 2023 2024

La realizzazione di un libro comporta per l'Autore e la redazione un attento lavoro di revisione e controllo sulle informazioni contenute nel testo, sull'iconografia e sul rapporto che intercorre tra testo e immagine. Nonostante il costante perfezionamento delle procedure di controllo, sappiamo che è quasi impossibile pubblicare un libro del tutto privo di errori o refusi. Per questa ragione ringraziamo fin d'ora i lettori che li vorranno indicare alla Casa Editrice.

Le Monnier Università

Mondadori Education

Via Raffaello Lambruschini, 33 – 50134 Firenze

Tel. 055.50.83.223

[www.mondadorieducation.it](http://www.mondadorieducation.it)

Mail [universitaria.lemonnier@lemonnier.it](mailto:universitaria.lemonnier@lemonnier.it)

Nell'eventualità che passi antologici, citazioni o illustrazioni di competenza altrui siano riprodotti in questo volume, l'editore è a disposizione degli aventi diritto che non si sono potuti reperire. L'editore porrà inoltre rimedio, in caso di cortese segnalazione, a eventuali non voluti errori e/o omissioni nei riferimenti relativi.

Lineagrafica s.r.l. – Città di Castello (PG)

Stampato in Italia – Printed in Italy – Marzo 2020



## INDICE

<i>Premessa</i> , di <i>Paolo Garbarino, Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti</i>	VII
<b>Identità e penetrazione del modello romano in età tardoimperiale</b> , di <i>Salvatore Puliatti</i>	1
<b>Verso la definizione di una frontiera: il Reno tra Cesare e Claudio</b> , di <i>Arnaldo Marcone</i>	20
<b><i>Orbis/Urbs</i>: la contraddizione dei confini o un impero senza confini?</b> , di <i>Sergio Roda</i>	30
<b>Mercanti e frontiera. Una lettura di C. 4.63.4</b> , di <i>Giusto Traina</i>	54
<b>Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?</b> , di <i>Renzo Lambertini</i>	65
<b>L'identità ebraica di età romana fra pluralismo e dissimulazione</b> ( <i>Quid ergo Athenis et Hierosolymis?</i> ), di <i>Lucio Troiani</i>	98
<b>Popolo di Dio e popolo di Roma: limiti e relazioni di due universalismi</b> , di <i>Valerio Neri</i>	108
<b>La Roma costantiniana: un'identità inventata?</b> , di <i>Alessandro Barbero</i>	131
<b><i>In contrahendis nuptiis libera potestas esse debet</i></b> , di <i>Paolo Ferretti</i>	142
<b>Afflato ecumenico nelle opere istituzionali dell'età severiana</b> , di <i>Lauretta Maganzani</i>	161
<b>Oriente <i>versus</i> Occidente da Troia a Roma: qualche considerazione</b> , di <i>Gabriella Vanotti</i>	180
<b><i>Imperium e populi</i>. Profili dell'identità romana e universalismo in età giustiniana</b> , di <i>Paolo Garbarino</i>	198
<b>I confini dell'appartenenza in Roma antica: il modello femminile</b> , di <i>Patrizia Giunti</i>	216
<i>Indice delle fonti</i>	237

## Premessa

*In questo volume sono raccolti i testi delle relazioni tenute al VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'antichità, svoltosi a Vercelli il 24 e 25 maggio 2018. Si può agevolmente notare che l'iniziativa di creare un momento di riflessione comune tra gli storici dell'antichità c.d. 'puri' e gli studiosi dei diritti antichi, nata a Bologna nel 2004, è proseguita nel corso degli anni ed è giunta, con l'incontro vercellese, alla sua settima edizione. È questo un sintomo significativo che l'intuizione iniziale aveva colto nel segno: si avverte sempre – diremmo sempre di più – l'esigenza di non rimanere chiusi nei propri steccati disciplinari, ma di aprirsi al dialogo e al confronto concreto, sia sul metodo sia sui temi e sui contenuti delle ricerche; ne deriva un rafforzamento dell'interdisciplinarietà che è portatrice di reciproco arricchimento scientifico. D'altro canto, porsi delle domande sia sulle fonti giuridiche, sia su quelle non giuridiche (quelle che i romanisti chiamano 'letterarie'), da diverse prospettive, basate su competenze in parte distinte, ma certo non così lontane come taluni vogliono forse far credere, è un fattore che riteniamo contribuisca in maniera pregnante a far crescere le nostre discipline. Il tema discusso a Vercelli «Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Profili storici e giuridici» è poi particolarmente adatto a essere esplorato in modo interdisciplinare, incrociando, per così dire, i punti di vista, gli approcci di ricerca, le analisi sulle fonti più disparate, in un'ottica di collaborazione e di confronto, che riteniamo risulti bene evidente dagli scritti qui pubblicati.*

*Questa stessa pubblicazione degli Atti dell'Incontro vercellese è frutto di una fattiva collaborazione tra due diverse istituzioni universitarie: il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Si tratta di una scelta non solo legata a necessità contingenti di finanziamento, ma dettata soprattutto dalla sentita condivisione di una prospettiva scientifica che ha nell'interdisciplinarietà il suo fulcro centrale e ha alla sua base la forte convinzione che tramite essa lo studio della storia giuridica antica tragga nuova linfa e nuovi impulsi di ricerca.*

*La pubblicazione di questo volume ha avuto il sostegno finanziario della Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli – che ha generosamente sostenuto anche l'organizzazione dell'Incontro –, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli*

*Studi del Piemonte Orientale – che ha anche ospitato le giornate di studio –. A tutti va il nostro più vivo ringraziamento.*

*Un sentito grazie all'amico e collega Arnaldo Marcone, per aver accolto il volume nella prestigiosa collana «STUSMA – Studi sul mondo antico», da lui diretta.*

*Un grazie non formale, infine, per la dott.ssa Nadia Rosso, dell'Università del Piemonte Orientale, per la preziosa collaborazione nella revisione dei testi e nella stesura dell'indice delle fonti.*

*Paolo Garbarino, Patrizia Giunti, Gabriella Vanotti*

## INCONTRI TRA STORICI E GIURISTI DELL'ANTICHITÀ

- I Incontro: *Diritto enunciato e diritto applicato in Grecia e in Roma*. Bologna, 2004. Atti pubblicati in *Rivista storica dell'antichità* 35 (2005).
- II Incontro: *La corruzione politica in Roma antica*. Firenze, 2006. Atti pubblicati in *Rivista storica dell'antichità* 36 (2006).
- III Incontro: *Debito e indebitamento*. Ferrara, 2007. Atti pubblicati in *Iuris Antiqui Historia* 1 (2009).
- IV Incontro: *Pueri et adulescentes. Società e diritto*. Parma, 2009. Atti pubblicati in *Iuris Antiqui Historia* 4 (2012).
- V Incontro: *Legami familiari e diritto nel mondo romano*. Lecce, 2015. Atti pubblicati in *Legami familiari e diritto nel mondo romano. Atti del V incontro fra storici e giuristi* (Lecce 26-27 Febbraio 2015), in *Iuridica historica*. Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 4, Lecce, 2016.
- VI Incontro: *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura, società*. Trieste, 2016. Atti in corso di pubblicazione.



# Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?\*

*Renzo Lambertini*

*Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole.*

(G. Verga, *I Malavoglia*)

## I Premessa

Si può prendere le mosse da un testo di Elio Marciano, uno dei passi più celebri del *Digesto*, assurto poi a pilastro delle dottrine giusnaturalistiche dell'età moderna<sup>1</sup>.

D. 1.8.2 pr.-1 (Marcian. 3 *inst.*) *Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.*

«Talune cose sono comuni a tutti per diritto naturale, talune della collettività, talune di nessuno, la maggior parte di singoli, che si acquistano a ciascuno per varie cause. 1. E quelle comuni a tutti per diritto naturale sono l'aria, l'acqua corrente, il mare e, di conseguenza, i lidi del mare».

La citata classificazione è ripresa dalle *Istituzioni* di Giustiniano:

---

\* Il testo riproduce fedelmente, con la sola aggiunta di un apparato critico non molto oltre l'essenziale, la relazione letta al Convegno «Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico» (Vercelli 24-25 maggio 2018). Si tratta – non intendo certo nascondere – di una scelta legata innanzitutto ai tempi previsti per la pubblicazione rapportati agli altri miei impegni (e ciò, nonostante la pazienza dell'amico Paolo Garbarino, che di nuovo ringrazio); ma d'altro canto – per la natura e la complessità della tematica, nonché per l'imponente scorta bibliografica implicata – neppure mi sarebbe sembrato opportuno obliterare i caratteri e il *ductus* espositivo propri di un originario intervento contenuto entro ristretti limiti cronologici e impostato come una serie di *flash*, trasformandolo in uno scritto di mole e struttura completamente diverse.

I ZENDRI 2007, 115-121.

I. 2.1pr. -1 [...] *quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit. 1. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.*

«... alcune sono per diritto naturale comuni a tutti, alcune pubbliche, alcune della collettività, alcune di nessuno, la maggior parte dei singoli, che si acquistano a ciascuno per varie cause, come apparirà da ciò che segue. 1. E comuni a tutti per diritto naturale sono queste: l'aria, l'acqua corrente, il mare, e di conseguenza i lidi del mare».

Prescindendo dalle soluzioni interpolazionistiche<sup>2</sup>, *vexata quaestio* è quella relativa alla paternità della categoria – un tempo dileggiata e vituperata<sup>3</sup> – delle *res communes omnium*: un ritrovato originale di Marciano o la sintesi, da parte dell'ultimo istituzionista dell'età del principato, di un filone di pensiero della giurisprudenza classica, o di una dottrina, almeno *in nuce*, ancora più risalente?

In realtà si tratta di un problema che esula dal presente discorso, incentrato soprattutto su alcuni profili giuridici sostantivi; tuttavia, sebbene anche Ulpiano (57 *ad ed.* D. 47.10.13.7) scriva che il *mare commune omnium est*, e, andando a ritroso di secoli e saltando altri autori, già in Plauto, *Rud.* 975<sup>4</sup>, si legga *mare quidem commune certost omnibus*, una suggestiva conferma dell'originalità sistematica del giurista tardoclassico può derivare da un passo analogo di Marciano (3 *reg.* D. 8.1.1) – anch'esso per lungo tempo innocente bersaglio dell'*Interpolationenjagd* – recante la classificazione delle *servitutes personarum* e delle *servitutes rerum*, che pure racchiude una personale sintesi, qui venata anche di metafora<sup>5</sup>.

- 
- 2 La svolta dottrinarina in direzione della genuinità è tracciata in sintesi da ARANGIO-RUIZ 1960, 171, nota 1, che tuttavia dal canto proprio dichiara di nutrire ancora sospetti. Tra i manuali recenti conserva in proposito una propensione interpolazionistica SCHERILLO – GNOLI 2003, 148, ove, pur con l'attribuzione a Marciano della classificazione di cui ci stiamo occupando, si afferma che, tramite rimaneggiamenti testuali, «nel diritto giustiniano le *res communes omnium* sono comprese tra le cose pubbliche, con tutte le relative conseguenze». Recente e puntuale sguardo d'insieme sulla letteratura in argomento in LAMBRINI 2017.
  - 3 Scriveva MOMMSEN 1889, 131, che Marciano «ci ficca quelle benedette *res communes* che non hanno né capo né coda». L'espressione del Maestro tedesco – assurda pressoché a *topos* – è poi entrata nel titolo della monografia di ROBBE 1979.
  - 4 Il passo plautino può ritenersi indice di una concezione del mare comune, e come istintiva, tra i popoli dell'antico Oriente mediterraneo: PURPURA 2004, 16-17; ORTU 2016.
  - 5 *Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum*. Anche a questa classificazione i compilatori del *Digesto* hanno attribuito particolare rilievo ponendola all'inizio del titolo 8.1 (*De servitutibus*), stavolta però manca il riscontro nelle Istituzioni. Recisa comunque la condanna di BONFANTE 1933, 23: «nessuna fede merita la dichiarazione posta in bocca a Marciano». Ritornando a D. 1.8.2.1, di solito si individua il carattere originale dell'apporto di Marciano nell'aver enucleato una specifica categoria di cose distinte dalle *res publicae (in usu publico)*, benché sulla base di un

Si rileva che nell'apparato testuale è latente il *proprium* disciplinare della categoria delle *res communes omnium*<sup>6</sup>, tuttavia a me sembra che la generale sistemazione delle *res humani iuris* operata da Marciano in D. 1.8.2 pr.<sup>7</sup> e non a caso fatta propria dalle Istituzioni imperiali, fondata com'è sul dato dell'appartenenza e su quello speculare della possibilità di acquisto, sottenda una sua logica razionale e coerente: le *res communes omnium*, o per loro natura intrinseca o *de iure* (il *litus*)<sup>8</sup>, non sono appropriabili (se non in via temporanea) poiché appartengono 'ontologicamente' a tutti gli esseri umani in quanto tali; le *res publicae* e le *res universitatis* non lo sono in quanto di proprietà eminente – del popolo romano le prime, delle *civitates* le altre<sup>9</sup> –; le *res nullius* sono invece appropriabili da chiunque proprio in quanto non appartengono a nessuno. In contrasto con il notorio luogo comune, sul piano del diritto naturale<sup>10</sup> è profonda la differenza tra l'essere comune a tutti e il non essere di alcuno – e Marciano, distinguendosi da qualche suo predecessore<sup>11</sup>, coglie con lucidità tale aspetto –, tanto più che queste ultime cose – si pensi a selvaggina e pesci – non possono soddisfare un bisogno umano se non acquistate in via definitiva. Infine vi sono le *res privatae*, che costituiscono l'altro emisfero<sup>12</sup>.

---

preesistente, pur disomogeneo, fondamento concettuale. Cfr. in tal senso GROSSO 1941, 30; TALAMANCA 1990, 382-383; SINI 2008; D'AMATI 2016, 646. Secondo FIORENTINI 2010a, 45, della nozione di *res communes omnium* non si riscontra un seguito dopo Marciano soltanto per l'oggettiva collocazione del suo autore nella fase conclusiva della riflessione giurisprudenziale nel sistema del *ius controversum*. In effetti dopo di lui c'è soltanto Modestino, che tuttavia non sembra essersi occupato specificamente della tematica. Di «catalogo nella gran parte... di elaborazione certamente non marcianea» parla DE MARCO 2004, 28. Presumibilmente si tratta di un'elencazione da ritenersi, secondo il pensiero del giurista tardoclassico, tassativa: DELL'ORO 1962-1963, 240; ZOZ, 1999, 59; DURSI 2017, 10; perplessità sul punto in ARCARIA 2017, 666. Sulle influenze filosofiche, in particolare seneciane, riconoscibili nel 'catalogo' di Marciano, cfr. ORTU 2016, 174-175, 187,189; e soprattutto LAMBRINI 2017, 402-416. Appare tuttavia eccessivo il rilievo di ZOZ 1999, 37, secondo la quale Marciano «aveva una educazione più umanistica che giuridica»: concordo con FALCON 2016, 140, nel ritenere che questo sia un equivoco di molti autori moderni, i quali dal canto loro – ma l'aggiunta è solo mia – gli equivoci li hanno invece attribuiti a Marciano.

6 Per esempio, SCHIAVON 2011, 129.

7 Includendovi le *res publicae* (oltre), e pur ricorrendo in premessa (ambito delle *res humani iuris*) a un apporto sistematico moderno che qui fa riferimento al catalogo di Gaio: sul punto BRETO-NE 1998, 270.

8 Che vi rientra in quanto funzionale rispetto al mare (*per hoc*).

9 D. 1.8.6.1 (Marcian. 3 *inst.*).

10 D. 41.1.3pr. (Gai. 2 *rer. cott.*) (= I. 2.1.12) *quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur* «infatti ciò che prima non è di alcuno, lo si lascia con naturale criterio all'occupante».

11 D. 41.1.14 (Ner. 3 *membr.*); D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*), sui quali si ritornerà.

12 Sulla valenza innovativa della categoria formulata da Marciano recente cenno in CAPOGROSSI COLOGNESI 2017, 373.

Non viene ora in rilievo l'*aer*<sup>13</sup>, come del resto l'*aqua profluens*, in quanto essa non può identificarsi con i fiumi in quanto tali<sup>14</sup>, che Marciano considera, almeno in grande maggioranza, *res publicae*:

D. 1.8.4.1 (Marcian. 3 *inst.*) *Sed flumina paene omnia et portus publica sunt.*

«Ma i fiumi, pressoché tutti, e i porti sono pubblici».

Si è rilevato che delle cose pubbliche non si parla nel catalogo di cui a D. 1.8.2 pr.-1, ma la loro menzione nel luogo corrispondente delle *Istituzioni* imperiali sembrerebbe deporre per una caduta involontaria nei passaggi della tradizione testuale<sup>15</sup>.

- 
- I3 In tale contesto l'aria gioca per BRANCA 1946, 204, un ruolo in certa guisa didascalico, per la valenza di *communio* che le è propria e che la pone su un piano del tutto difforme rispetto alla proprietà solidale o a quella parziaria. In ogni caso, equiparare l'aria agli astri e al firmamento, come fa BONFANTE 1926, 62, in senso critico rispetto alla classificazione marciana, non è divisibile: la differenza è evidente.
- I4 L'acqua corrente non ricorre in questa chiave in altri testi giuridici: cfr. GROSSO 1941, 35. L'*aqua profluens* è citata in D. 39.3.1.22 (Ulp. 53 *ad ed.*) nell'ambito dell'esperibilità dell'*actio aquae pluviae arcendae*, ma il contesto è ai nostri fini inconferente, in quanto nei giuristi romani è assente una qualificazione dell'acqua piovana come bene comune (DURSI 2017, 34). Diversa la situazione per le fonti letterarie: della libera, e quasi immanente, fruibilità dell'*aqua profluens* parla per esempio Cicerone (*off.* I 16, 51-52). Secondo BONFANTE 1926, 63: «Il noverare l'acqua corrente tra le *res communes* è forse la più deplorabile invenzione di Marciano, perché nasce da un puro equivoco, anzi dal classico sofisma di *ignoratio elenchi*, e ha valso a intorbidare le idee dei moderni in proposito». *Contra*, tra gli altri, DE GIOVANNI 1989, 33-34, che sottolinea una precisa sensibilità di Marciano giurista per un'entità di notevole rilevanza nel contesto socio-economico del suo tempo, con particolare riferimento alla diffusione dei mulini idraulici e della fluitazione per il trasporto dei tronchi. Sul problema dell'*aqua profluens* cfr. di recente SCHIAVON 2011, 129-181, che nega l'esistenza di una contraddizione nella compresenza dell'*aqua profluens* come *res communis omnium* e del *flumen* come *res publica* facendo leva sulla riflessione giurisprudenziale e il lavoro della stessa in tema di applicabilità degli interdetti posti a tutela dell'uso delle acque interne. Quanto all'identificazione dell'*aqua profluens*, prese da tempo le distanze dalla teoria dell'Ossig 1898, che la individuava nell'acqua piovana (*de coelo profluens*), in dottrina si segue in genere SCIALOJA 1928, 126, che vi riconosce l'acqua corrente all'aperto, e perciò direttamente fruibile da ciascuno: cfr. di recente VALLOCCHIA 2012, 111-120, il quale vi include l'acqua delle pubbliche fontane – *contra* sul punto specifico FALCON 2016, 136 e nota 142 –; DURSI 2017, 26-33, con valorizzazione delle fonti bizantine. Con una considerazione di efficace concretezza, ZOZ 1999, 41, rileva che «certamente non si assoggetta mai l'acqua finché è *profluens*, perché per farlo bisognerebbe fermarla».
- I5 LAMBRINI 2017, 397, e autori citati a nota 15, ai quali *adde* FALCON 2016, 112. DURSI 2017, 9, propende invece per una interpolazione privativa operata dai commissari giustinianeî sul testo di Marciano tesa a evitare ripetizioni, visto che nel frammento di Gaio (2 *inst.* D. 1.8.1 pr.), che

Con riferimento al mare e al lido<sup>16</sup>, quanto detto sopra in breve comporta che a nessuno si può proibire di valersi del mare e dei lidi: tutti dunque vi possono accedere, possono percorrerli, nel mare possono nuotare, navigare e pescare, nel lido tirare in secco le imbarcazioni, asciugare le reti, mettere in piedi una capanna per ripararsi<sup>17</sup>. Varie facoltà di natura analoga rientrano nella fruizione dei fiumi pubblici:

D. 1.8.4 pr.-1 (Marcian. 3 *inst.*) *Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis absteineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis*<sup>18</sup> *rescripsit*<sup>19</sup>. 1. *Sed flumina paene omnia et portus publica sunt.*

«A nessuno pertanto è proibito accedere al lido del mare per pescare, purché tuttavia si tenga a distanza dalle ville, dagli edifici e dai monumenti, in quanto non sono di diritto delle genti come anche il mare: e ciò pure il divino Pio rescrisse ai pescatori di Formia e Capena. 1. Ma i fiumi, pressoché tutti, e i porti sono pubblici».

D. 1.8.5 (Gai. 2 *rer. cott. sive aur.*) *Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis. itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietates illorum est, quorum praedia haerent: qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt. 1. In mare piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant, [...].*

«L'uso delle rive è pubblico per diritto delle genti come quello del fiume stesso. Pertanto ciascuno ha libertà di accostare ad esse un'imbarcazione, di legare funi agli alberi ivi nati, di asciugare le reti e trarle dal mare, di posarvi qualche carico, così come navigare lungo il fiume stesso. Ma la proprietà di quelle è di coloro

---

apre il titolo e viene subito prima del passo marciano, le *res publicae* sono citate in contrapposizione alle *res privatae*.

16 Il 'per hoc' di cui a D. 1.8.2.1 rivela che la presenza del lido del mare tra le *res communes omnium* dipende direttamente dall'inserimento nella categoria del mare stesso, alla cui fruizione il lido appare funzionale: MASI DORIA 2014, 235; D'AMATI 2016, 647-648 e nota 12. Ciò peraltro non implica affatto che la precedente concezione del *litus*, pur inteso – quest'ultimo – come cosa pubblica, sia assimilabile a quella di una *res in patrimonio populi*: FIORENTINI 2003, 434-461; 2010a, 49-55; conforme FALCON 2016, 130-132.

17 GROSSO 1941, 33.

18 Trattasi di un aspetto che ai nostri fini non rileva, tuttavia è apparso singolare che si parli di pescatori di Capena, situata sui colli e a distanza dal mare. Se non si tratta di una svista, DURSI 2017, 54, parla in proposito di pescatori di Capua, ma sotto questo profilo il problema rimane. L'emendamento più plausibile, come proposto dal Burman (MOMMSEN *ad h.l.* [39 nota 17]; FIORENTINI 2003, 414 nota 64, 422; 2017b, 91 e nota 49; D'AMATI 2016, 686 e nota 151), è 'Caietanis'.

19 La prima parte del testo di Marciano (*nemo – sicut et mare*) è riprodotta in I. 2.1.1.

ai cui fondi aderiscono: per tale motivo anche gli alberi nati su di esse sono dei medesimi. 1. Coloro che pescano nel mare hanno libertà di porre sul lido una capanna ove ricoverarsi, ...».

Come si può vedere, i commissari giustiniani, proprio con riferimento all'uso (*publicus iuris gentium*), hanno posto in immediata successione i due frammenti tratti dalle *Istituzioni* di Marciano e dal Gaio delle *res cottidianae*, associandoli nel comune denominatore legato alla fruizione generalizzata di queste *res*, e, in tale direzione, hanno probabilmente inserito l'espressione *retia siccare et ex mare reducere*, che si trova in un contesto relativo ai *flumina*, citati nel finale paragrafo 1 del testo che precede<sup>20</sup>. Infatti le *Istituzioni* di Giustiniano sistemano poi le cose: si valgono del passo delle *res cottidianae* e, con lo spostamento del citato sintagma e la modifica relativa all'appartenenza, distinguono opportunamente la fruizione del fiume e delle sue rive da quella del mare e del relativo lido.

I. 2.1.4-5 *Riparum quoque usus publicus est iuris gentium, sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietates earum illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in isdem natae eorundem sunt. 5. Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare deducere. proprietates autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse, cuius et mare et quae subiacent mari, terra vel harena.*

«Anche l'uso delle rive è pubblico di diritto delle genti come quello del fiume: quindi accostarvi un'imbarcazione, legare le gomene agli alberi nati lì, deporvi sopra qualche carico, rientra nella libertà di ciascuno, come navigare lungo il fiume. Ma la proprietà di quelle è di coloro ai cui fondi ineriscono: ragion per cui sono dei medesimi anche gli alberi nati su di esse. 5. Anche l'uso dei lidi è pubblico di diritto delle genti, come quello del mare: e per tale motivo rientra nella libertà di chiunque porvi sopra una capanna in cui ripararsi, come asciugare le reti ritraendole dal mare. Peraltro si comprende che la proprietà di essi non è di alcuno, e che la loro condizione giuridica è uguale a quella del mare, e di quanto – terra o sabbia – si trova sotto il mare».

## 2 Costruzioni sul lido e sul mare

Tuttavia, sul lido del mare è possibile approntare non soltanto una capanna per il contingente riparo dagli elementi atmosferici: sul mare e sul litorale marino si può anche edificare, con relativo acquisto della costruzione e del suolo sottostante (si direbbe: *superfici solum cedit*). E, almeno secondo Scevola, tale costruzione può

<sup>20</sup> Questo il motivo per cui si è qui riportato di nuovo tale paragrafo.



anche essere alienata<sup>21</sup>. A differenza di quanto avviene per i luoghi pubblici, sui quali non si possono erigere edifici, salvo il conseguimento di una specifica concessione e dietro il pagamento di un *vectigal*<sup>22</sup>.

I passi che seguono rivelano un'evidente oscillazione del pensiero giurisprudenziale circa l'ambito in cui inserire il mare e il lido: talora si allude a *res publicae* (D. 1.8.10, di Pomponio), talora – in chiave di similitudine metaforica – a *res nullius* (D. 41.1.14 pr., di Nerazio; D. 41.1.30.4, di Pomponio), in un caso – mi riferisco al passo di Celso in D. 43.8.3 pr. –, a proposito del lido si parla di *res populi Romani* forse, ma è abbastanza dubbio, con una venatura patrimonialistica, esclusa in ogni caso da Nerazio (D. 41.1.14 pr.)<sup>23</sup>. Il comune denominatore marciano delle *res communes omnium* si sovrappone così con la sua *ratio* a un quadro mutevole e variegato senza una percepibile incidenza sostanziale<sup>24</sup>, e anche sotto questo profilo si allinea all'altro citato parto classificatorio del giurista tardoclassico relativo alle *servitutes personarum* e alle *servitutes rerum*<sup>25</sup>.

D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) *Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, feret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.*

- 
- 21 D. 19.1.52.3 (Scaev. 7 dig.) *Ante domum mari iunctam molibus iactis ripam constituit et uti ab eo possessa domus fuit, Gaio Seio vendidit: quaero an ripa, quae ab auctore domui coniuncta erat, ad emptorem quoque iure emptionis pertineat. respondit eodem iure fore venditam domum, quo fuisset priusquam veniret* «Davanti a una casa sul mare <uno>, calati dei moli, ha realizzato una spiaggia e ha venduto a Gaio Seio la casa come da lui fu posseduta. Domando se anche la spiaggia, che dall'alienante era stata congiunta alla casa, spetti al venditore a titolo di compera. Ha risposto che la casa venduta si sarebbe trovata nella stessa condizione giuridica in cui era prima di essere venduta». L'immobile venduto comprende dunque per Scevola la porzione di lido. Non interpreterei tuttavia il *mari iunctam* riferito alla *domus* come relativo a una collocazione della stessa sul lido (così D'AMATI 2016, 671): sembra infatti che diventi *ripa* il lido davanti alla casa chiuso ai lati dai due moli (DURSI 2017, 86-88). FIORENTINI 2003, 371, intende *ripa* come 'argine', ma i termini della questione non sono destinati a mutare, se non nel senso – da ritenersi peraltro ininfluenza sul piano degli effetti giuridici – che in questo secondo caso il tratto di lido affiancato dai due moli non è libero da manufatti come nel primo.
- 22 D. 43.8.2.17 (Ulp. 68 ad ed.).
- 23 Sul rapporto probabilmente non conflittuale – come invece sostenne SCHERILLO 1945, 77 – tra le due concezioni proculeiane cfr. PURPURA 2004, 17; DURSI 2017, 70-75. In D. 43.8.3 pr. tende a riconoscere un diverso regime giuridico del lido rispetto al mare, ma legato a un'opinione individuale e in definitiva ininfluenza di Celso, FIORENTINI 2003, 453-455.
- 24 Scrive SOLIDORO MARUOTTI 2009, 109, che «la categoria delle *res communes omnium*, sebbene già *in nuce* configurata come categoria di beni idonei a soddisfare bisogni della comunità e preposti ad una funzione di fruizione collettiva, restava 'sospesa' tra *ius naturale* e *ius civile*», sì che la libera appropriabilità di tali *res* limitava in modo rilevante il canone della indisponibilità di tali beni da parte dei privati, il quale invece risultava saldo, nel diritto classico, con riferimento alle *res publicae*.
- 25 *Supra* nota 5.

«Afferma Aristone che come ciò che sia stato costruito nel mare diventa privato, così ciò che dal mare sia stato occupato diventa pubblico»<sup>26</sup>.

D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*) *Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.*

«Se avrò fondato nel mare dei piloni e sopra di loro abbia costruito, subito l'edificio diventa mio. Parimenti se abbia costruito nel mare un'isola subito diventa mia, poiché ciò che è di nessuno diventa dell'occupante».

D. 43.8.3 pr.-1 (Cels. 39 *dig.*) *Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror: 1. Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit.*

«I lidi, sui quali il popolo romano ha il dominio, ritengo che siano del popolo romano. 1. L'uso del mare è comune a tutti gli uomini, come quello dell'aria, e i piloni ivi calati sono di colui che li ha calati, ma ciò non deve essere concesso se in quel modo l'uso del lido o del mare diventerà peggiore».

D. 43.8.4 (Scaev. 5 *resp.*) *Respondit in litore iure gentium edificare licere, nisi usus publicus impediretur.*

«Ha risposto che per diritto delle genti è lecito costruire sul lido, a meno che non ne venga impedito il pubblico uso».

D. 41.1.14 (Ner. 5 *membr.*) *Quod in litore quis edificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae pri-*

26 COSTA 1919, 97-99, ritiene che dal testo si possa evincere il carattere pubblico del mare adiacente la riva in contrasto con quello *communis* del mare aperto, e che pertanto sia già dato scorgervi in *nuce* quella concezione del mare territoriale che in genere viene attribuita ai *Commentatori*. Tuttavia l'apparato testuale complessivo, e part. D. 41.1.30.4, ancora di Pomponio, non sembra dargli ragione. Non comprendo poi perché il citato studioso (97 nota 2), al fine di contrastare un'interpretazione che intende '*mari*' come '*in mari*', sia propenso ad accogliere l'integrazione dell'Aloandro '*quod a mari occupatum est*', dal momento che il complemento di causa efficiente si esprime con l'ablativo senza preposizione. Secondo ZOZ 1999, 44-47, invece, seguita da FALCON 2016, 133, *mari* sarebbe un dativo, onde pubblico diventerebbe lo spazio già coperto dalle acque del mare che arretra lasciandolo libero; ma nemmeno questa appare esegesi convincente (cfr. PURPURA 2004, 13). In primo luogo *occupari* con il dativo desta perplessità (lo ammette la stessa ZOZ 1999, 45 nota 142); inoltre, seguendo tale impostazione, se il mare si ritira, non tutto il terreno che lascia libero diventa *publicus*, perché dal medesimo bisogna sottrarre la fascia del nuovo *litus*, che è comune. Peraltro, concordo con FIORENTINI 2003, 451, nel ritenere che qui *publicus* non rivesta valenza patrimonialistica, ma sottenda la prospettiva che sarà propria di Marciano; conforme ABELENDA 2015 note 23, 24. La mia traduzione è analoga a quella di DELL'ORO in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* (cur. Schipani), 118.

*mum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, domini fiunt. 1. Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. Quod proprius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.*

«Ciò che uno avrà costruito sul lido sarà suo, infatti i lidi non sono pubblici come le cose che sono nel patrimonio del popolo, ma come quelle che dal principio sono offerte dalla natura e non sono ancora entrate in proprietà di nessuno: e la loro condizione non è dissimile da quella dei pesci e delle fiere, che non appena sono catturate senza dubbio diventano di proprietà di colui nel cui potere sono entrate. 1. Bisogna considerare, una volta eliminato l'edificio che era stato posto nel lido, di quale condizione sia quel luogo, cioè se rimanga di colui del quale fu l'edificio o se di nuovo ritorni nella precedente condizione e perciò sia pubblico, come se mai in esso si fosse costruito. Il che è più appropriato che si debba ritenere, sempre che riprenda la primitiva forma di lido».

D. eod. 15 (Ner. 5 reg.) *Qui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit.*

«Chi invece costruisce sulla riva di un fiume non rende propria la costruzione».

D. 1.8.6 pr. (Marcian. 3 inst.) *in tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.*

«Tanto che coloro che li costruiscono siano resi proprietari anche del suolo, ma finché l'edificio rimane: altrimenti, crollato l'edificio, il luogo ritorna nella condizione originaria come per diritto di postliminio, e se un altro avrà costruito nello stesso luogo, l'edificio diventerà suo».

Come con sguardo limpido rileva Giuseppe Grosso nel *Corso* sulle cose<sup>27</sup>, perché si espliciti pienamente la destinazione delle predette *res*, la loro fruizione da parte dei singoli può anche comportare la sottrazione dal complesso e la conseguente appropriazione di porzioni delle medesime, tuttavia sempre con il limite legato alla destinazione di tali cose all'uso comune. Almeno in base a questa *forma mentis*, non sussiste contraddizione, in quanto l'appropriazione di parti del mare e del lido è funzionale all'uso dei predetti beni accordato *iure naturali* a ogni uomo, ma proprio tale uso generalizzato identifica al contempo il limite posto alla predetta appropriazione.

Le fonti affermano pertanto che si può costruire sul mare o sul lido, e l'edificio diventa di proprietà di chi l'ha posto in essere, ma, una volta che il manufatto viene meno, il suolo ritorna nella condizione giuridica precedente, come, con efficace assimilazione, il prigioniero di guerra che ritorna in patria riacquista automaticamente *iure*

27 Grosso 1941, 33.

*postliminii* la libertà e i diritti di cui era titolare. Al contempo, ancora con richiamo all'oggetto di *occupatio*, come il selvatico è di chi lo cattura, ma (sempre che non venga ucciso) una volta sfuggito alla custodia ritorna nella sua naturale libertà e ridiventa *res nullius*, così, sottratta alla sua condizione di *res communis omnium*, la costruzione (con il relativo suolo) si acquista da parte del costruttore alla stregua di una cosa di nessuno, ma una volta venuta meno, la si perde e lo stesso suolo può essere da altri occupato.

Invero già qualche sentore in tal senso emerge dalla lettura dei testi giuridici, ma soprattutto dalle fonti letterarie si evince che in fatto di costruzioni marine diversi personaggi in vista – Lucullo *in primis* – avevano fatto le cose molto in grande, tanto che in quei casi non è possibile pensare a edifici pericolanti e destinati in breve a ritornare mare o lido; ma questo, ancorché di particolare interesse, è un discorso diverso:

Sall. *Catil.*, 13 *Nam quid ea memorem, quae nisi iis, qui videre, nemini credibilia sunt: a privatis compluribus subvorsos montis, maria constrata esse?*

«Infatti perché dovrei ricordare cose che non sono credibili per nessuno tranne che per quelli che le videro: che da tanti privati sono state spianate montagne ed edificati mari?».

Hor. *carm.*, III 1, 33-37 *contracta pisces aequora sentiunt / iactis in altum molibus: huc frequens / caementa demittit redemptor / cum famulis dominusque terrae / fastidiosus.*

«i pesci sentono il mare più stretto per i moli fondati al largo: qui cala il cemento l'impresario con la schiera degli operai e il padrone che disdegna la terra».

Plu. *Luc.* XXXIX 3 τὰ δ' ἐν τοῖς παραλίοις καὶ περὶ Νέαν πόλιν ἔργα, λόφους ἀνακρεμαννύντος αὐτοῦ μεγάλοις ὀρύγμασι, καὶ τροχοῦς θαλάσσης καὶ διαδρομὰς ἰχθυοτρόφους τοῖς οἰκητηρίοις περιελίσσοντος, καὶ διαίτας ἐναλίους κτίζοντος, ὁ Στωϊκὸς Τουβέρων θεασάμενος Ξέρξην αὐτὸν ἐκ τηβέννου προσηγόρευσεν.

«Quanto alle opere in riva al mare e intorno a Napoli, dove sospese in aria delle colline con grandi scavi in profondità, circondò le proprie case con il mare e i canali per l'allevamento dei pesci e costruì dimore in mezzo al mare, quando lo stoico Tuberone le vide, definì Lucullo un Serse in toga».

Sen. *epist. ad Lucil.* CXXII 8 *Non vivunt contra naturam qui fundamenta thermarum in mari iaciunt et delicate natate ipsi sibi non videntur nisi in calenta stagna fluctu tempestate feriantur?*

«Non vivono contro natura coloro che gettano in mare le fondamenta delle terme e non sembra loro di nuotare con piacere se dentro vasche d'acqua calda non siano colpiti dalla forza dei flutti?».

Rut. *Nam.* I 529-530 [*Villa Triturrita*] *namque manu iunctis procedit in aequora saxis, / quique domum posuit, condidit ante solum.*

«Infatti si protende nel mare su blocchi uniti dalla mano dall'uomo, e colui che ha posto la villa, ha costruito prima il suolo».

Da ciò si evince che le due tipologie di rapporti dell'uomo con il mare e il lido – da un lato sul piano di una parsimoniosa economia di sussistenza che non altera l'ambiente, dall'altro come brutale sfruttamento nel quadro di una concezione di illimitatezza delle risorse<sup>28</sup> – non vanno viste come separate da una successione diacronica, per cui prima ci sarebbe stata l'una e poi, per degenerazione, l'altra, ma fin dall'antichità si sono trovate a coesistere nelle diverse epoche. Tanto che trasformazioni ambientali delle coste per massicci interventi antropici di due millenni or sono ben visibili anche oggi<sup>29</sup>.

È evidente che la costruzione, oltre che di quella del suolo sul quale insiste, può anche talora implicare l'appropriazione di specchi d'acqua interclusi dall'opera dell'uomo e pertanto come tale impedire o rendere più difficoltoso il passaggio e l'attracco delle imbarcazioni. Dal punto di vista che in questa sede entra in considerazione, occorre tuttavia rilevare che quanto all'*inaedificatio* sul mare e sul lido che rechi danno ad altri è esperibile l'*interdictum utile 'ne quid in loco publico fiat'*:

D. 43.8.2.8, 11-12 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.* [...] 11. *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequebatur, qualequale sit.* 12. *Proinde si cui prospectum, si cui aditus sit deterior aut angustior, interdicto opus est.*

«Contro chi ha calato un molo in mare, spetta l'interdetto utile a colui al quale tale cosa sia eventualmente di nocimento, ma se nessuno subisce danno bisogna tutelare colui che costruisce sul lido o cala in mare un molo. [...] 11. Appare poi subire danno chi perde un vantaggio che conseguiva dall'uso pubblico, qualunque sia. 12. Pertanto se a uno il prospetto, se a uno l'accesso sia reso peggiore o più angusto, vi è necessità dell'interdetto».

Nel principio del frammento si è proposto, da parte del Mommsen, e con seguito in dottrina, di emendare *proiecit* con *proicit*, in quanto trattandosi di un

28 FIORENTINI 2003, 480-483, con condivisibili considerazioni in tema di presunta (da taluni autori) coscienza ecologica del mondo romano. Pur registrandosi forse qualche 'sussulto', per esempio al fine di ridurre un eccessivo prelievo ittico, anche con interventi tesi a vietare determinati metodi di pesca: cfr. TRAKADAS 2006, ove tuttavia, alla pagina 265, «Digest 47.8.10» va corretto in «Digest 47.9.10», ma soprattutto il tenore del testo pare frainteso: l'implicito divieto di uso notturno di torce per la pesca non è destinato a tutelare la fauna ittica, ma è teso a prevenire il grave crimine di coloro che in tal modo, fingendo di indirizzarle verso il porto, provocavano il naufragio delle imbarcazioni per impadronirsene: sul punto PURPURA 2013, 9, nota 42; LÁZARO GUILLAMÓN 2013, nota 12.

29 FIORENTINI 2010b, 264, con ragionato *restatement* bibliografico.

interdetto proibitorio, esso potrebbe essere opposto soltanto nel caso che il manufatto sia *in fieri*, «o meglio non ancora iniziato»<sup>30</sup>, e ciò trova conferma nel successivo uso dei verbi al presente *aedificat, iacit*. D'altra parte che l'interdetto possa essere esperito soltanto in via preventiva è attestato anche altrove:

D. 43.8.2 pr. (Ulp. 68 *ad ed.*): *Praetor ait: 'Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. de eo, quod factum erit, interdictum non dabo'.*

«Dice il pretore: 'Non costruire alcunché in un luogo pubblico o immettere in quel luogo alcunché, da cui derivi a un altro un qualche danno, salvo che ti sia stato concesso da legge, senatoconsulto, editto o decreto dei principi. Circa ciò che sarà già stato fatto non darò l'interdetto'»<sup>31</sup>.

Vanno sottolineati due aspetti. Il primo riguarda il dato per cui – secondo l'interpretazione che ritengo preferibile – il manufatto deve essere potenzialmente in grado di arrecare danno sulla base di un interesse non generalizzato, ma individuale e specifico<sup>32</sup>: se questa ipotesi è nella circostanza da escludersi, ecco il secon-

30 FIORENTINI 2003, 329.

31 Vd. anche D. 43.8.2.17 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum tollere, ne ruinis urbs deformatur, et quia prohibitorium est interdictum non restitutorium. Si tamen obstet id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debet id deponere, aut si non obstet, solarium ei imponere [...]* «Se uno, non essendo intervenuta la proibizione di alcuno, abbia edificato in un luogo pubblico, non è costretto a eliminare l'edificio, perché la città non sia deturpata da rovine e perché l'interdetto è proibitorio, non restitutorio. Se tuttavia tale costruzione sia di ostacolo all'uso pubblico, colui che sovrintende alle opere pubbliche dovrà comunque toglierlo di mezzo, o, se non sia di ostacolo, imporgli un canone...»; D. 43.8.7 (Iul. 48 *dig.*) *Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico aedificaverat, cogendus non est demolire, ne ruinis urbs deformatur, ita qui adversus aedictum praetoris aedificaverat, tollere aedificium debet: alioqui inane et lusorium praetoris imperium erit* «Come colui che, non essendo intervenuta la proibizione di alcuno, aveva costruito in un luogo pubblico, non dev'essere costretto a demolire perché la città non sia deturpata da rovine, così colui che abbia costruito contro l'editto del pretore deve eliminare l'edificio, altrimenti il potere d'imperio del pretore sarebbe vano e illusorio».

32 Cfr. FIORENTINI 2003, 331: «Eppure l'interdetto non poteva essere richiesto per il solo fatto oggettivo della costruzione del manufatto o del molo, essendo necessario un ulteriore requisito: il raggio d'azione dell'interdetto ha infatti rilevanti ripercussioni sull'estensione, o meglio sulla delimitazione, dell'interesse ad agire, visto che la fattispecie veniva integrata solo allorché le opere, per la loro dislocazione in relazione alla conformazione della costa e alle abituali condizioni d'uso del braccio di mare prospiciente, fossero idonee ad arrecare danno al richiedente». Cfr. in tal senso, sia pure in breve, MANTOVANI 1999, 90, nota 444. Considerarlo popolare – come, seguendo DI PORTO 2013, 26-30, l'interdetto *de locis publicis* – ancorché nei fatti esercitato dal diretto portatore dell'interesse leso (DURSI 2016, 117), presupporrebbe in fondo un generale divieto di costruire sul mare e sul lido contrario al tenore delle fonti in argomento. Ritiene che il '*ne quid in loco publico fiat*' non sia un interdetto popolare anche SCEVOLA 2012, 75-88. Sotto altro profilo FIORENTINI



do punto, deve essere tutelato colui che intende costruire, non solo nel senso che l'interdetto non viene concesso, ma anche che il costruttore fruisce di tutela nei confronti di ogni turbativa diretta a impedirgli o rendere più difficile la realizzazione dell'opera<sup>33</sup>.

Analogamente, un interdetto delineato da Labeone sul modello dell'interdetto *de fluminibus* (per l'esattezza, *ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur*) appare esperibile a tutela della navigazione sul mare:

D. 43.12.1.17 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Si in mare aliquid fiat, Labeo <ait> competere tale interdictum: 'ne quid in mari inve litore' quo portus, statio iterve navigio deterius fiat.*

«Se qualcosa venga fatto nel mare, Labeone afferma che spetta questo interdetto: 'che non <venga fatto> qualcosa nel mare o nel lido che renda più difficile l'aprodo nel porto, l'ancoraggio o il transito delle imbarcazioni'»<sup>34</sup>.

Quanto brevemente visto finora induce a condividere appieno una riflessione del Fiorentini. Il dibattito sui beni comuni e sul 'benicomunismo' che, pur avviato assai prima, in particolare nell'ultimo decennio – anche in rapporto al *referendum* del 2011 sulla gestione delle acque pubbliche – ha registrato un dibattito e una produzione letteraria di imponenti dimensioni<sup>35</sup>, ha visto sovente chiamate in causa le *res com-*

2010a, 266, rileva la singolarità legata al fatto che un interdetto restitutorio corrispondente al '*ne quid in loco publico fiat*' che imponga all'occupante abusivo di rimettere la situazione in pristino mediante la demolizione non era previsto; *contra* DURSI, 2017, 126-128, il quale cita in proposito D. 43.8.2.35-36 [Ulp. 68 *ad ed.*], relativo all'interdetto *quod in via publica itinereve publico factum erit, ut restitatur*, ove l'espressione '*via publica itinereve publico*' è ritenuta dall'autore sineddotta, ossia rivolta a tutti i luoghi pubblici, e conclude per la soluzione restitutoria anche relativamente alle costruzioni sul mare e sul lido. (Cfr. anche SCEVOLA 2012, 96-111). Da D. 50.10.5.1 (Ulp. *l. s. de off. cur. rei publ.*) si apprende che qualora un luogo pubblico subisca un'occupazione abusiva il preside della provincia (*rectius*, probabilmente, il *curator rei publicae*) deve valutare se sia più conveniente disporre la restituzione in pristino oppure *publicos potius reditus augere* applicando un *vectigal* e dando così vita a un diritto di superficie. Si tratta di una problematica generale sulla quale non è possibile soffermarsi, ma mi sembra che questa fonte, in unione con quelle di cui *supra* a nota 31, nonché il silenzio in proposito dell'apparato testuale (sempreché esso non sia rotto da D. 43.8.2.17 [*quia prohibitorium est interdictum non restitutorium*]) che obbliga a una soluzione in via induttiva, non depongano a favore di un interdetto '*ne quid in loco publico fiat*' restitutorio, e, a *maiori*, della versione utile di questo in tema di mare e di lido.

33 Si tratta pertanto di una tutela in chiave economicistica, ossia strumentale ai *commoda* dell'uomo, la quale prescinde dal contesto ambientale in sé considerato: FIORENTINI 2003, 479.

34 Sulle problematiche legate a tale interdetto cfr. FIORENTINI 2003, 343-351.

35 Talora non esente da effetti distorsivi legati a individuali convinzioni di carattere ideologico. Come in questi casi è intuibile, i valori si presentano divaricati. Senza entrare in particolari, nell'ambito giusromanistico e giusantichistico e con riferimento all'ultimo ventennio, una menzione a parte meritano, per ampiezza ed esperienza di ricerca specifica, gli studi di Mario Fio-

*munnes omnium*, assimilate ai ‘beni comuni’ (o anche ai *commons*), ossia le entità socio-giuridiche prese a modello, nell’ambito di quella che l’autore citato ha icasticamente definito «la sindrome del ‘già i Romani’»<sup>36</sup>; senza però considerare che le *res* teorizzate da Marciano sono appropriabili, e lo sono pure in misura consistente, e che il singolo dispone di un rimedio – preventivo – soltanto nel caso in cui l’occupazione gli torni specificamente di danno, non, quindi, con riferimento all’occupazione abusiva in sé. In altri termini, detto molto rapidamente, le *res communes omnium*, il cui unico denominatore comune risiede nel dato per cui non si può impedire ad alcuno di fruire delle stesse, non sono rapportabili a beni di proprietà comune e collettiva, come tali unicamente fonte di utilità per i consociati e pertanto refrattari a ogni forma di occupazione. Anzi, nonostante il ricorrere in entrambi i casi dell’aggettivo ‘comune’, il divario non solo è notevole, ma investe addirittura un dato ontologico<sup>37</sup>.

### 3 Pubbliche concessioni di pesca nel mare?

Sul punto la dottrina non appare del tutto concorde. La maggior parte degli studiosi ammette, almeno per l’età imperiale, la pratica delle pubbliche concessioni di pesca nel mare, con conseguente diritto di esclusiva nelle zone implicate. Si sono invece pronunciati in senso contrario Mario Fiorentini<sup>38</sup>, Gianfranco Purpura<sup>39</sup>, e, più di recente, Paola Santini<sup>40</sup>.

Vengono in considerazione soprattutto tre testi.

D. 47.10.14 (Paul. 13 *ad Plaut.*) *Sane si maris proprium ius ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de iure fruendo agitur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas.*

«In effetti, se a uno appartenga un proprio diritto del mare, gli spetta l’interdetto ‘come possedete’ se gli sia proibito di esercitare il suo diritto, poiché un tale affa-

---

rentini e, con particolare riferimento al mare, alla navigazione e alla pesca marittime, quelli di Gianfranco Purpura.

- 36** FIORENTINI 2017a, 82, il quale (a mio avviso, a ragione) ne individua gli effetti in vari altri ambiti della dottrina giusromanistica. Cfr. anche, sempre di recente, FIORENTINI 2006, 355-357; 2010a, 63-72; 2017b; e, in senso adesivo, SANTUCCI 2018, 38-48. DANI 2004, 2, rileva opportunamente che di fronte ai beni comuni lo storico del diritto ha l’esclusivo compito di mostrare «ciò che non è assimilabile o rapportabile alle esperienze passate».
- 37** FIORENTINI 2010a, 62-72. Valide considerazioni anche in FALCON 2016, 139-143, ove tuttavia trovo singolare (142) l’aggettivo «vertiginoso» riferito al «senso della distinzione marcianea».
- 38** FIORENTINI 2003, 461-473; 2010a, 57-59; 2010b, 271-272.
- 39** PURPURA 2004, 11-17.
- 40** SANTINI 2016, 135-150.

re riguarda una causa ormai privata, non una pubblica, come quando si tratta della fruizione di un diritto che derivi da una causa privata, non da una pubblica. Gli interdetti sono stati infatti introdotti per cause private, non pubbliche».

Anche se il contenuto del passo e i termini stessi che vi figurano *prima facie* destano indubbia sorpresa<sup>41</sup> (e prescindendo in questa sede dagli attacchi della critica interpolazionistica), non sembra che esso possa essere invocato a fondamento di una concessione di pesca nel mare<sup>42</sup>. L'obiezione principale riguarda proprio la tipologia del rimedio concesso, ossia l'*uti possidetis*, che tutela il pacifico godimento, dato che nel caso di concessione pubblica da parte dello Stato il rimedio al quale ricorrere sarebbe stato l'*interdictum de loco publico fruendo*<sup>43</sup>. Si pensa in genere, piuttosto, alla situazione di chi, senza che sussista il pericolo di incidere negativamente sulla pubblica fruizione, si veda opporre impedimento a costruire in un braccio di mare da lui occupato<sup>44</sup>, o di chi, senza con ciò recare intralcio alla navigazione né altrimenti pregiudicare l'uso generalizzato del mare, abbia impiantato postazioni fisse per la pesca dei tonni, o, anche, abbia adibito uno specchio d'acqua all'allevamento delle ostriche o dei mitili<sup>45</sup>.

Il secondo testo è un frammento di Ulpiano, tratto dai *Libri ad edictum*:

D. 47.10.13.7 - (Ulp. 57 *ad ed.*) *Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graece σαγήνη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere conversari non patiat, aut si quis re mea uti non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. conductori autem veteres interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit: nam vis ei prohibenda est, quo minus conductione sua fruatur. si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? me iniuriarum iudicio teneri an non? et quidem mare commune omnium est et litora, sicut aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi [...]*

«Se uno mi proibisca di pescare nel mare o di gettare una rete da pesca (quella che in greco si chiama *sagbéne*), posso convenirlo con l'azione di ingiurie? C'è chi ritiene che io possa agire per ingiurie: e così Pomponio e i più reputano che gli sia simile colui che non permetta di lavare in un pubblico lavatoio, o di sedere in un pubblico teatro, o di condurre, sedere, conversare in qualche altro luogo,

41 FIORENTINI 2003, 352 parla di «testo imbarazzante».

42 Così KLINGENBERG 2004, 38.

43 FIORENTINI 2003, 353. Conforme PURPURA 2004, 13-14.

44 Viene addotto in tal senso D. 43.17.3.2 (Ulp. 69 *ad ed.*): *hoc interdictum [uti possidetis] sufficit ei qui, qui aedificare in suo prohibetur: etenim videris mihi possessionis controversiam facere, qui prohibes me uti mea possessione* «questo interdetto è bastevole per colui al quale viene proibito di costruire sul suo: infatti appare che tu muova nei miei confronti una controversia relativa al possesso proibendomi di valermi del mio possesso». Cfr. FIORENTINI 2003, 354-356.

45 PURPURA 2004, 13-14.

o se uno non mi permetta di usare la cosa mia: infatti anche costui può essere convenuto per ingiurie. Al conduttore però, se instaurò una pubblica conduzione del genere, gli antichi diedero un interdetto: infatti bisogna proibire che gli si faccia violenza affinché non si valga della sua conduzione. Se tuttavia io proibisca a uno di pescare davanti alla mia casa o davanti al mio palazzo, che cosa bisogna dire? Che sono tenuto con l'azione di ingiurie o no? E invero il mare è comune a tutti, e così i lidi, come l'aria, e spessissimo si è stabilito per prescritto che non si può impedire a uno di pescare [...]».

Si tratta di un passo più conferente rispetto al primo. Esso viene in genere interpretato come una testimonianza a favore delle pubbliche concessioni di pesca nel mare, e l'interdetto di cui si parla nel testo è di solito identificato con l'*interdictum de loco publico fruendo*. Ma, come si è anticipato, si riscontrano anche meditate opinioni contrarie<sup>46</sup>.

Sul piano del *ductus* espositivo ulpiano, poiché il discorso relativo all'*interdictum* accordato dai *veteres* al titolare di una conduzione pubblica è collegato direttamente a ciò che viene detto riguardo l'inibizione di fruire di un luogo destinato all'uso pubblico, come un bagno, un teatro, un parco, si è rilevato che il citato rimedio non sarebbe ricollegabile a una pubblica *conductio piscatus* nel mare<sup>47</sup>.

È un'obiezione certamente ragionevole. Sennonché il passo incomincia ponendo in modo chiaro il problema relativo alla difesa di cui si può valere Tizio nei confronti di chi gli impedisca la pesca nel mare (*Si quis me prohibeat in mari piscari...*). Si tratta dell'*actio iniuriarum*? A questo punto, in direzione tendenzialmente affermativa, viene associata tale evenienza a quella in cui si precluda a taluno di fruire di un diverso luogo pure aperto all'uso pubblico, perché – si dice – anche in questo caso è esperibile l'azione di ingiurie (*nam et hic iniuriarum conveniri potest*). È vero che l'ipotesi di pubblica conduzione collegata all'anonimo interdetto dei *veteres* viene subito dopo la menzione di tali pubblici ambiti terrestri, ma è anche vero che la stessa, introdotta da un *autem* avversativo, si trova dopo un punto fermo: ora, insomma, si considera la diversa ipotesi di *conductio*. Pertanto sul piano ermeneutico non è dato escludere in modo persuasivo il suo riferimento al complesso delle due situa-

46 Quanto all'interdetto dei *veteres*, FIORENTINI 2003, 460-461; 2010a, 58, non sembra credere che si alluda al '*de loco publico fruendo*', e comunque esclude che – in D. 47.10.13.7 e in assoluto – esso sia ricollegabile a una locazione di pesca nel mare; SANTINI 2016, 140-141, ritiene che «con buona probabilità» si tratti dell'*interdictum de loco publico fruendo*, ma pure esclude il nesso del medesimo con una *locatio conductio* di pesca marittima. Entrambi gli studiosi sostengono poi che in caso di impedimento alla pesca in un lago o uno stagno ottenuto in pubblica conduzione il locatario possa valersi non dell'*interdictum de loco publico fruendo*, ma dell'*interdictum ut in flumine publico navigare liceat* concesso in via utile (D. 43.14.1.7 [Ulp. 68 *ad ed.*]).

47 FIORENTINI 2003, 456-461; SANTINI 2016, 135-142. L'autrice peraltro sostiene sempre il proprio punto di vista con prudenza e senza forzature legate ad amor di tesi: in ciò (e non solo) mi associo volentieri al positivo giudizio espresso da FIORENTINI 2018, 538. Nel nostro caso, infatti, (SANTINI 2016, 141) non va oltre il rilievo per cui, rispetto all'impostazione maggioritaria, non si può escludere un'altra lettura del testo.

zioni precedenti – non solo a quella più prossima –, le quali si trovano a fare come un tutt'uno logico sotto la comune 'egida' dell'*actio iniuriarum*.

Inoltre la frase che precede l'inciso relativo all'*interdictum* reca come ultima ipotesi di concessione dell'azione penale quella in cui *quis re mea uti non permittat*, che di per sé non si coniuga con rilievo successivo circa la *locatio conductio publica*, e ciò induce a credere che il '*si forte hoc conduxit*' – ove l'*'hoc*' non va sostituito, a mio avviso, con '*loco*' come ipotizza il Mommsen<sup>48</sup> – si riferisca, appunto, con espressione ellittica al complesso delle situazioni precedenti. Tanto più che poi il discorso relativo al mare viene ripreso e, forse non a caso, riguarda proprio una problematica di turbativa alla pesca come nella frase di esordio (*si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam...*), confermando così che questa è la tematica-chiave dell'intero paragrafo 7.

Il terzo testo è un'epigrafe scoperta nel 1888 a Beetgum, in Frisia, ora al Museo di Leeuwarden<sup>49</sup>:

CIL XIII 8330 = ILS I 1461 = Bruns I 169 = FIRA III<sup>2</sup> 77 *f Deae Hludanae / Conductores / piscatus mancipe / Q. Valerio Secu / ndo v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)*

«Alla dea Hludana i conduttori della pesca con principale Q. Valerio Secondo hanno soddisfatto il voto di buon grado e a buon diritto».

In questa iscrizione, databile tra gli ultimi decenni del I secolo e quelli iniziali del III, i sostenitori delle concessioni di riserva di pesca nel mare, ossia la maggioranza<sup>50</sup>, hanno ritenuto di individuare la prova decisiva. Una critica puntuale e articolata al valore probante in tal senso del reperto è stata mossa dal Fiorentini<sup>51</sup>, seguito dal Purpura<sup>52</sup> e dalla Santini<sup>53</sup>.

Innanzitutto, si argomenta, la Frisia all'epoca dell'epigrafe era fuori dal controllo militare dell'impero romano, e ciò dal tempo di Claudio, che nel 47 aveva ritirato le guarnigioni a ovest della linea del Reno. In secondo luogo, Hludana – la cui identificazione peraltro rimane problematica – sarebbe una divinità germanica della terra e

48 *Ad h.l.* (832, nota 6). L'emendamento, del tutto privo di indizi paleografici, è soltanto congetturale: SANTINI 2016, 136, nota 177, la quale sembra propensa ad accoglierlo: riprendendo una considerazione dell'Ubbelohde, la studiosa (148-149) ritiene che nel sintagma *de loco publico fruendo* il sostantivo si attagli più a un luogo terrestre che non a uno acquatico (lago, stagno, e, a *maiori*, mare).

49 Per una curiosa concentrazione di sviste e refusi, COSTA 1919, 107, nota 1, parla in proposito di epigrafe «scoperta ... a Leenwarden in Finlandia».

50 Cfr. gli studiosi citati da FIORENTINI 2003, 470, nota 82, ai quali si possono, per esempio, aggiungere: GROSSO 1941, 35 e n. 94; GUTIÉRREZ MASSON 1993, 309, nota 9; BURDESE 1993, 173; ZOZ 1999, 47 e nota 150; KLINGENBERG 2004; RAVARA MONTEBELLI 2009; LÁZARO GUILAMÓN 2013, nota 20; BISCOTTI 2017, 38-40.

51 FIORENTINI 2003, 468-473; 2010a, 58-59; 2010b, 271-272.

52 PURPURA 2004, 11-12; in analoga direzione anche MARZANO 2013, 238 e nota 19.

53 SANTINI 2016, 142-145.

non del mare: le altre quattro iscrizioni che la menzionano provengono dalla *Germania Inferior*<sup>54</sup>. Non si ritiene inoltre improbabile, che, stante quanto esposto, il luogo di originaria giacitura dell'altare votivo non coincida con quello del ritrovamento, ma che la pietra sia stata ivi trasportata in età altomedievale. Nulla infine proverebbe, da un lato, che si tratti di una pubblica conduzione, né, dall'altro – anche ammettendolo –, che l'attività di pesca dei *conductores* capeggiati da Quinto Valerio Secondo avvenisse in mare e non, per esempio, «in un lago o in uno *stagnum* (o addirittura in un fiume)»<sup>55</sup>.

Premesso che un margine di incertezza inevitabilmente rimane<sup>56</sup>, non mi sembra tuttavia agevole scalzare il peso specifico del documento nell'ambito della *quaestio* che ci occupa derubricandone la relativa attinenza, tanto più che, considerati nell'insieme, gli argomenti addotti in tal senso producono un certo impatto, ma presi singolarmente rivelano, almeno a mio credere, una solidità relativa.

Circa la situazione politica della Frisia, già il Mommsen, seguito dallo Zangemeister, aveva implicitamente superato l'ostacolo: il primo, anzi, e in epoca assai anteriore alla scoperta, riteneva operante un'influenza dell'impero sulla Frisia anche ben oltre lo spostamento verso ovest del *limes*<sup>57</sup>. D'altra parte è notorio che nella realtà imperiale romana – epoca repubblicana compresa – altro è la dimensione territoriale, altro quella egemonica<sup>58</sup>. Significative in tal senso sono le risultanze epigrafiche relative ai diplomi militari, da ritenersi sul punto le più affidabili, che attestano la presenza di soldati frisoni nell'esercito romano del II secolo<sup>59</sup>.

Ammessa pure l'identificazione di Hludana con la germanica Hlóðyn-*Mutter Erde*<sup>60</sup>, ciò da un lato non sembra sufficiente a escludere che dei pescatori marittimi possano dedicarle un altare votivo, e d'altronde, anche se Valerio Secondo e gli altri *conductores piscatus* operassero in un lago o in uno *stagnum*, si tratterebbe pur sempre di uomini che battono le acque per catturare pesci<sup>61</sup>, non di agricoltori che rendono grazie a un nume per la fertilità della terra e l'abbondanza delle messi<sup>62</sup>.

54 CIL. XIII 7944; 8611; 8661; 8723.

55 FIORENTINI 2003, 472. Ancora FIORENTINI 2010b, 272; 2018, 535, propende eventualmente per lo Zuiderzee, chiamato dai romani *lacus Flevus*.

56 FIORENTINI 2003, 473, critica in proposito la «consuetudine categorica sicurezza di Mommsen».

57 MOMMSEN 1856, 115; ZANGEMEISTER 1889, 132, che appunto cita il Mommsen.

58 Del resto lo stesso FIORENTINI 2003, 471-472, lo concede.

59 NESSELHAUF 1938, 133-136, il quale ritiene che a metà del II secolo il confine imperiale passasse attraverso la Frisia.

60 LURKER 2004, 81: «Hlodyn (Hlödín) - Old Icelandic goddess of the earth and fertility»; Cfr. anche SOFRONIOU 2017, 381. HORSLEY 1989, 106, identifica la dea con «Isis/Artemis».

61 In realtà anche tale dato è stato posto in dubbio: FIORENTINI 2018, 535 e nota 79, riferisce un'ipotesi formulata dall'Ørsted, secondo il quale i *conductores piscatus*, lungi dall'essere dei pescatori, avrebbero ottenuto in appalto l'approvvigionamento del pesce per le guarnigioni stanziati in territorio germanico. L'autore la definisce un'ipotesi «suggestiva pur se difficilmente dimostrabile». Non ho letto e non mi pronuncio.

62 L'argomento legato all'assimilazione Hludana-*Mutter Erde* è peraltro valorizzata più da PURPURA 2004, 12, che non da FIORENTINI 2003, 470 nota 83, il quale si limita a constatare che tale iden-



Che il luogo di originaria giacitura dell'epigrafe non fosse quello della scoperta è ovviamente possibile, tuttavia, in ultima analisi, in che misura si supera qui il mero piano congetturale? Innanzitutto si tratta di un blocco di dimensioni non esigue: considerando l'attuale basamento e, sopra lo stesso, la figura della dea di cui ora residua solo l'estremità inferiore, l'altezza originaria della scultura era presumibilmente almeno pari a quella di una persona<sup>63</sup>. E se il peso, ancorché ingente, non esclude di per sé l'ipotesi del trasporto – hanno compiuto lunghi percorsi monoliti pesanti centinaia di tonnellate –, anche ammettendo che l'altare sia stato trasportato a Beetgum in seguito, la sua provenienza da sud, dalla Renania Centrale, rimane parimenti indimostrabile: sì, le altre quattro iscrizioni in cui figura Hludana sono state scoperte nella Germania *Inferior*, ma una su cinque non è un dato statistico significativo nel senso dell'eccezionalità. Senza contare che, almeno *prima facie*, è abbastanza curioso che un'epigrafe che parla di pescatori nasca destinata a una località dell'entroterra e venga poi trasportata, secoli dopo, in un villaggio marino, e non semmai viceversa.

Ovviamente nemmeno è incontestabile che si tratti di un locazione-conduzione pubblica relativa alla pesca nel mare. Tuttavia, anche per l'attuale stato del reperto, che bene o male è costituito da un piedistallo, vi è un aspetto sul quale in genere non si è fermata l'attenzione degli interpreti: ne ho già accennato, ma ora lo riprendo non ritenendolo banale come può apparire a prima vista. L'ara frisia non è una delle tante comuni lastre con lettere incise restituite dalla terra con danni più o meno gravi, ma – nella sua veste originaria – un vero e proprio monumento, onde l'impressione che si trae dalla vicenda complessiva è quella di un'impresa di importanza ragguardevole, che non è escluso investa una piccola flotta di imbarcazioni attrezzate: comunque un affare non certo di poco conto sul piano dell'impegno economico, il quale, conclusosi felicemente, comporta un'offerta alla divinità propizia del tutto adeguata, anche quanto al presumibile costo dell'opera scultorea<sup>64</sup>.

Nessuna conclusione sicura, tengo a ribadirlo, tuttavia, a mio avviso e sul piano generale, quello che si può considerare come lo statuto delle *res communes omnium* non esclude che, specialmente in età imperiale, si siano potute istituire in determinate zone riserve di pesca, in rapporto sia alla peculiare conformazione dei luoghi – per esempio non idonei a una grande concentrazione di barche – sia, e magari in aggiunta, alla abbondante pescosità delle acque. Non alludo a misure di tutela di determinate specie ittiche, sulle quali anch'io nutro perplessità<sup>65</sup>, quanto piuttosto al fatto che il potere imperiale, qualora lo ritenga opportuno e conveniente sul piano economico, trova

---

tificazione è propria della dottrina tedesca della prima metà del secolo scorso, e, anzi, aggiunge che la medesima poco si concilia con l'immagine di un nume protettore di marinai.

- 63 L'altezza massima è di cm. 92, quella minima di cm. 76 (VAN HOUT 2017). La dea era presumibilmente assisa su uno scanno, forse all'interno di un'edicola.
- 64 SANTINI 2016, 144-145, aggiunge un argomento ulteriore, legato alla presunta inidoneità del mare a essere delimitato, ma – ovviamente sulla base di determinati presupposti – ciò non corrisponde al vero.
- 65 FIORENTINI 2010b, 271-272.

sempre il modo di perseguire i propri fini. Si tratta, forse, di uno dei tanti esempi storici di tensione tra un principio etico-giuridico pur partecipato e difeso e la natura in sé incoercibile dell'*imperium*, a *maiori* se autocratico<sup>66</sup>. Anche in questo senso, mi sento di aggiungere che tra il citato regime delle nostre *res*, come già rilevato appropriabili da parte di privati anche in misura consistente e durevole, e magari circoscritte<sup>67</sup> riserve di pesca la contraddizione insanabile in fondo è solamente teorica<sup>68</sup>.

Da diverso e più specifico profilo una suggestione, in parte già affiorata e che qui si propone con tutte le cautele del caso, può derivare dalla particolare natura del Waddensee, una superficie marina scarsamente profonda e pressoché chiusa tra quella sorta di barriera – quasi una linea tratteggiata – costituita dalle isole Frisone e le coste dell'Olanda e della Germania, tanto da assumere l'aspetto morfologico di una laguna. In realtà dallo stesso punto di vista naturalistico il mare di Wadden si presenta come una riserva naturale: anche oggi è assai pescoso e vi si pratica una raccolta ittica con tecniche particolari unite a una diffusa coltura di molluschi. Proprio per tale ragione si può ipotizzare che questo specchio d'acqua in certa guisa separato dal mare del Nord si sia prestato a una gestione selettiva della pesca, fondata su concessioni alieutiche di carattere pubblico, di cui la Hludana di Beetgum renderebbe in tal caso testimonianza<sup>69</sup>.

#### 4 C.d. *ius praeoccupationis* nella pesca fluviale?

Da un testo tratto dalle Istituzioni di Marciano sembra che il *diuturnus usus* relativo alla pesca nel diverticolo di un fiume pubblico autorizzasse a escludere nel medesimo l'attività di qualunque altro pescatore:

D. 44.3.7 (Marcian. 3 *inst.*) *Si quisquam in fluminis publici deverticulo solus pluri-  
bus annis piscatus sit, alterum eodem iure uti prohibet.*

«Se uno abbia pescato da solo per molti anni in un braccio di fiume pubblico, proibisce ad altri di valersi dello stesso diritto».

66 I. 2.17.8(7) *divi quoque Severus et Antoninus saepissime rescripserunt: 'licet enim' inquit 'legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus* «molto spesso anche i divini Severo e Antonino hanno dichiarato nei rescritti: 'sebbene infatti non siamo vincolati dalle leggi, tuttavia delle leggi viviamo'».

67 Certamente le testimonianze in argomento non abbondano: quanto a parlare in proposito di «silenzio», sia pure tra apici (SANTINI 2016, 147), dipende ovviamente dai punti di vista.

68 In tal senso, assai di recente (ma ci sono precedenti), BISCOTTI 2017, 38-40.

69 Cfr. BEHRENDIS 2004, 618, nota 49.

Il passo in sé è quanto mai perspicuo, ma non solo non si concilia con l'uso pubblico che caratterizza i fiumi<sup>70</sup> quale si evince dagli altri testi in argomento, ma si pone pure in insanabile contrasto con ciò che afferma Papiniano in un altro frammento del Digesto.

D. 41.3.45 pr. (Pap. 10 resp.) *Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium publica concedi non solet. quod ita procedit, si quis, aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extructo, occupantis datam exceptionem opponat, vel si quis quod in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat.*

«Non si suole concedere la prescrizione di lungo possesso per ottenere dei luoghi pubblici di diritto delle genti. Il che in proposito si verifica se uno, rovinato dalle fondamenta l'edificio che aveva posto nel lido (per esempio poiché aveva demolito o abbandonato la costruzione), e un altro poi abbia costruito nello stesso luogo, opponga la citata eccezione dell'occupante, o se uno poiché ha pescato da solo per molti anni in un braccio di fiume pubblico, intenda proibirlo ad un altro allo stesso titolo».

Circa l'*inaedificatio in litore*, il testo dichiara che qualora l'edificio sia venuto meno o sia stato abbandonato e altri abbia costruito nello stesso luogo, il precedente proprietario non può valersi della *praescriptio* nei confronti del nuovo costruttore, legittimato pertanto a respingere ogni turbativa secondo le regole a noi note<sup>71</sup>. Inoltre nega che chi ha pescato per più anni in un *deverticulum fluminis publici* possa, in virtù della sua prolungata e solitaria attività di pesca valersi della *praescriptio* contro colui che ivi ha in seguito gettato le reti<sup>72</sup>.

70 Il fatto che si consideri un *deverticulum* è legato a due ragioni: innanzitutto alla possibilità di individuare con precisione il luogo in cui si è praticata a lungo la pesca, inoltre all'inidoneità della citata consuetudine alieutica a costituire un intralcio alla navigazione fluviale.

71 Assai diversa l'interpretazione di D'ORS, 1981, 651-657, il quale tuttavia ricostruisce completamente il testo. Secondo lo studioso spagnolo, Papiniano avrebbe ammesso una *exceptio occupantis* fondata su una *usucapio* speciale – non relativa ovviamente alla proprietà – con la quale colui che aveva tenuto per più anni un edificio costruito sul lido e aveva distrutto la costruzione stessa per erigerne nello stesso luogo una nuova, poteva respingere l'*interdictum ne quid in loco publico*. I giustinianeî, eliminando tale *usucapio* in quanto per gli immobili valeva la *longi temporis praescriptio*, sono stati costretti a inserire il *non (concedi [non] solet)*; poi avrebbero collocato di seguito, su basi di mera somiglianza, il passo di Marciano (D. 44.3.7), che riguardava invece il caso di colui che di fatto espelle il concorrente dal braccio di mare in cui ha pescato da solo per molti anni. Tale atto era lecito e non poteva essere sanzionato con l'*actio iniuriarum*, solo che si trattava di un caso completamente diverso rispetto a quello considerato da Papiniano.

72 Secondo DURSI 2017, 108, dal testo si evincerebbe che per Papiniano «la costruzione sul lido dava luogo a una fattispecie che poteva ricordare un possesso, altrimenti non avrebbe avuto senso una discussione intorno alla possibile applicazione di tale istituto [la *longi temporis praescriptio*]»,

Si è tentato, specialmente da parte dei giuristi culti<sup>73</sup> seguiti poi dal Pothier, di sanare la contraddizione ritenendo che Marciano si riferisca al caso di chi ha pescato a lungo da solo in un braccio di fiume, poi lo ha abbandonato, un altro ha incominciato a pescare nello stesso diverticolo e il primo ora intende impedirglielo. Ciò si porrebbe in certo modo in sintonia con chi ha costruito sul lido poi ha demolito o abbandonato il manufatto e in seguito pretende, ciò nonostante, di vantare diritti esclusivi sul luogo in virtù della precedente diuturna occupazione<sup>74</sup>.

Si tratta di un tentativo ermeneutico sottile, ma non convincente. A ben guardare, infatti, nel passo istituzionale figurano pressoché le stesse parole di Papiniano, più tardi riadattate in modo da far dire loro esattamente il contrario: tanto è vero che il *quis* diventa *quisquam* per trasformare la precedente soluzione relativa a un caso in una regola generale, e che l'*eodem iure* nella prosa di Marciano, ove viene aggiunta la forma verbale *uti*, costituisce l'oggetto dell'uso, mentre nel responso anteriore ha valore avverbiale e lo si rende con «allo stesso titolo», alludendo pertanto all'ambito applicativo della *paragrafè*. Non rimane quindi che pensare alla mano compilatoria, resa ancora più probabile dal dato per cui il procedimento di cui sopra si accompagna alla decontestualizzazione dell'asserto, dando vita a una regola a sé stante. Mano compilatoria che, secondo alcuni studiosi, non sarebbe del tutto assente nemmeno nel testo di Papiniano, il cui esordio desta invero qualche perplessità, perché sembra sottintendere che la *praescriptio longae possessionis*, la quale nel diritto classico è una mera eccezione, giovi invece ad acquistare i *loca privata*<sup>75</sup>.

Poiché una Novella di Leone il Saggio, 104, ammette un diritto di pesca in mare fondata su una precedente consuetudine in violazione delle regole relative alle tonnare, si può forse ritenere che un principio in qualche misura analogo sia emerso con ampio anticipo, quindi già in epoca giustiniana, per quanto concerne la pesca nei fiumi pubblici<sup>76</sup>.

## 5 Servitù negative di pesca nel mare?

D. 8.4.13 pr. (Ulp. 6 *opin.*) *Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest, quia tamen*

---

e tale possesso non diventava mai proprietà, «non dava cioè luogo alla stabilizzazione della situazione di fatto». Tuttavia mi sembra che ciò rientri essenzialmente nei caratteri della c.d. proprietà provinciale, a cui il passo è presumibile che si riferisca.

73 DONELLUS 1840, 1130.

74 POTHIER 1819, 732: «*Hoc ita, si illud possidere et in eo piscari desiisset; quia hoc casu diverticulum ad pristinam rei communis causam redisset. Secus foret, si adhuc illud jure occupantis possidere pergeret.*».

75 GROSSO 1941, 48, nota 141.

76 *Les Nouvelles de Léon VI le Sage* (cur. P. Noailles - A Dain), Paris 1944, 340-343; GROSSO 1941, 48; PURPURA 2004, 23-24; 2007, 7.

*bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur.*

«Il venditore del fondo Geroniano aveva imposto in favore del fondo Botriano, che aveva trattenuto <per sé>, la clausola di non esercitare la pesca del tonno ai danni del fondo Botriano stesso. Quantunque con clausole contrattuali private non sia possibile costituire una servitù sul mare, che per natura è aperto a tutti, poiché però la buona fede del contratto richiede che si rispetti la clausola della vendita, le persone dei possessori o di quelli che subentrano nel loro diritto sono obbligate in base alla clausola della stipulazione o della compravendita»<sup>77</sup>.

Anche quello ora riprodotto è un testo tanto noto quanto tormentato, a partire da ciò che viene espresso nel dato palinogenetico, per la generalmente contestata classicità dei *libri opinionum* attribuiti a Ulpiano. Tuttavia – con netta propensione per la tesi conservativa del Santalucia<sup>78</sup> – in questa sede non possiamo di nuovo che limitarci a considerare il contenuto del frammento, che, come meglio si vedrà in seguito, è da ritenersi classico.

Tizio, proprietario<sup>79</sup> del fondo Geroniano e del fondo Botriano, quasi certamente contigui, vende il primo con la clausola per cui non si potrà esercitare a danno del secondo, che egli trattiene, la pesca del tonno<sup>80</sup>. La *lex venditionis* sembra proprio alludere al rapporto tra i due fondi: *ne contra eum* – ovvero il fondo Botriano – *piscatio thynnaria exerceatur*, sulla esatta falsariga di quanto si riscontra nella terminologia relativa alle *servitutes praediorum*, che focalizzano un rapporto tra fondi.

Già a questo punto ci sembra il caso di prendere posizione su due aspetti problematici. Prescindendo dalle tesi che hanno escluso *in toto* la genuinità del

77 La traduzione riprodotta, che condivido, è dovuta a L. Capogrossi - M.F. Cursi, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* (cur. Schipani), 211. Anche SANTALUCIA 1971, 258, intende ‘*contra eum*’ come «a danno del fondo Botriano»; lo stesso dicasi per FRANCIOSI 2002, 102. Sul punto anche *infra* nel testo.

78 SANTALUCIA 1971, I, part. 129-131 («Tutto, dunque, lascia ritenere che i *Libri Opinionum* offrano piena garanzia di genuinità»); secondo il citato studioso il *terminus ante quem* di composizione dell’opera è la costituzione di Alessandro Severo in C. 10.44(43).1 (s.d.); su D. 8.4.13 pr. qui esaminato, II, 253-258. Sostiene il carattere pseudoepigrafo della fonte, per citare il suo saggio più recente, LIEBS 2017, 299-301.

79 Come vedremo, si fa riferimento alla (c.d.) proprietà provinciale.

80 Già a questo punto qualche piccolo problema è insorto: DAJCZAK 1997, 80-81, ha invertito il tenore della clausola: sarebbe il proprietario del fondo Botriano a non poter pescare i tonni. PALMA 2007, 24 nota 7, critica FRANCIOSI 2002, 101, secondo il quale sarebbero stati venduti entrambi i fondi, ma assai probabilmente si tratta di un *lapsus*, non della effettiva lettura del passo da parte del Franciosi: nella frase «Il venditore di due fondi, il Geroniano e il Botriano, vende il primo, e aggiunge alla compravendita una *lex venditionis*...», «venditore» va sostituito con «proprietario» (provinciale).

testo<sup>81</sup>, si è talora creduto di interpretare il *contra eum* come complemento di luogo<sup>82</sup>, pensando così a un divieto di praticare la pesca del tonno nel tratto di mare antistante e in prossimità del fondo Botriano, magari con riferimento al disturbo – presenza di postazioni, concitate manovre, onde artificiali, grida, eccetera – che ciò avrebbe arrecato ai residenti nel medesimo. Ma, come vedremo anche oltre, si tratta di un'esegesi che in definitiva non convince: la clausola ha un contenuto economico molto rilevante e attiene, come si è efficacemente spiegato, al divieto di concorrenza nella pesca del tonno, fonte di cospicui proventi, anche in rapporto all'ubicazione evidentemente favorevole dei due fondi rispetto ai percorsi migratori di tale specie ittica<sup>83</sup>.

Appare anche certo – in contrasto con quanto talora prospettato – che il testo ulpiano non si riferisca a una *lex mancipii*, poi modificata dai compilatori in *lex venditionis*<sup>84</sup>, in quanto i nomi dei due fondi, collegati alla tipologia di pesca della quale si è detto, suggeriscono un contesto provinciale, probabilmente africano<sup>85</sup>, visto che Acholla, l'antica Botria, è una località tunisina in cui è presente un sito archeologico con i resti della Casa del Trionfo di Nettuno, forse di proprietà di Marco Asinio Rufino, senatore sotto Commodo e console nel 185, ornata da artistiche decorazione musive ove, tra le altre, figurano immagini di divinità marine, di pesci e di delfini<sup>86</sup>. Vi è poi anche un altro dato che conforta tale soluzione: il passo parla di *possidentes*, non di *domini*, in linea con l'insegnamento di Gaio (2.7) per cui sulle terre provinciali i privati non possono avere il *dominium*, che è del popolo romano o dell'imperatore, ma solo una sorta di *possessio vel ususfructus*.

81 Rassegna delle tesi demolitrici in SANTALUCIA 1971, II, 253-255.

82 WACKE 1982, 212-214; FIORENTINI 1996, 165-166; 2003, 425 e nota 87; 2010b, 270. DURSI 2017, 52, riferisce l'*eum* al venditore, proprietario del fondo Botriano, e in tal modo risulta agevole negare la natura di servitù del rapporto, ma la soluzione non è sostenibile sul piano sintattico (cfr. FIORENTINI 2003, 425; PURPURA 2007, 2; PALMA 2007, 34). Il rilievo per cui «nulla si dice rispetto agli eventuali nuovi titolari del fondo Botriano» dipende dall'interpretazione precedente: poiché l'*eum* è riferito invece al fondo, si tratta di un argomento a favore della natura di servitù del rapporto. ARCARIA 2017, 652, rileva che le argomentazioni del Dursi non valgono a negare in modo convincente la natura reale del rapporto.

83 In tal senso FRANCIOSI 2002, 101-102; PURPURA 2007, 2-3 («è assai improbabile che alla luce dei grandi guadagni della *piscatio thynnaria* e delle relative controversie, il testo di Ulpiano si riferisse proprio a un raro caso di un *dominus* in cerca di assoluta tranquillità»). In analoga direzione PALMA 2007, 34-35; seguito da FASOLINO 2018, 34. Critica alla teoria secondo la quale i romani non avrebbero conosciuto la servitù a scopo industriale («generalizzazione senza fondamento») in GROSSO 1969, 101-103.

84 Così PROVERA 1971, 17. Vd. anche PEROZZI 1928, 599, nota 1. Ma per la genuinità già BONFANTE 1933, 36.

85 Dà invece per certa la localizzazione siciliana FRANCIOSI 2002, 102, ma non si comprende su quali basi.

86 HALLEBEEK 1987, 41; GOZLAN 1992; PURPURA 2004, 196; 2007, 2; MIGLIORATI 2011, 124. Cfr. anche PALMA 2007, 26-27 e nota 14; FASOLINO 2018, 31 e nota 15.



Come emerge dagli studi di Gianfranco Purpura, tra l'altro, come è noto, esperto conoscitore del mare e delle tecniche alieutiche dell'antichità<sup>87</sup>, la pesca del tonno non avveniva come adesso pressoché esclusivamente in alto mare con la tonnara formata da vari compartimenti che comunicano tra loro e culminante nella camera della morte, la quale a un certo punto viene chiusa per portare i tonni in superficie e praticare la mattanza – essendo questa un'innovazione tecnica non anteriore alla prima metà del IX secolo<sup>88</sup> –, ma era praticata mediante grandi reti a sciabica le quali, pur richiedendo una fase operativa preliminare gestita dalle barche e valendosi di reti fisse di sbarramento, venivano poi tirate a terra agendo sui due capi e proprio sui fondi rivieraschi i tonni venivano arenati e uccisi e lì si operava pure la lavorazione delle carni. E questo preciso aspetto – ossia la plausibile necessità di valersi di un tratto più esteso della terraferma rispetto al *litus*<sup>89</sup> – rende più evidente e circostanziato il rapporto tra i due fondi e l'aspetto *lato sensu* anticoncorrenziale investito dalla *lex venditionis*.

Il discorso del giureconsulto che si esprime su tale clausola appare come stretto tra due presupposti contrastanti: l'inammissibilità di costituire una servitù relativa al mare, che, per dirla ora in breve, è *res communis omnium* (*quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest*)<sup>90</sup>, e l'impegno contrattuale espresso dalle parti con volontà genuina e permeato dalla buona fede. Proprio in virtù di quest'ultimo elemento, Ulpiano ritiene che il divieto di *piscatio thynna-*

87 Trattandosi anche dell'ultimo scritto del mio Maestro, mi è grato citare in proposito NARDI - PURPURA 2004-2005, 196-197, ove un ruolo decisivo giocano le conoscenze del Purpura «sommizzatore per diletto».

88 PURPURA 2007, 4-8.

89 Ivi, 4: «Le opposte estremità della sciabica venivano infatti tirate dalla riva, ove i pesci per la ristrettezza dello spazio disponibile morivano per asfissia, per colpi di coda reciproci o per ferite d'arpione e di bastone. Il pescato, immediatamente ripulito e suddiviso sul medesimo lido, veniva poi posto in vasche fuori dalla portata delle onde per il definitivo trattamento e salagione». DURSI 2017, 51, obietta che «il passo si limita a parlare di pesca dei tonni, non di uccisione e d'altro canto le spiagge per Ulpiano sono assoggettate al medesimo regime del mare». Tuttavia nella pesca del tonno cattura e uccisione sono sostanzialmente un tutt'uno, perché il pesce viene arenato, non issato sulla barca; inoltre è da ritenersi che i pescatori, anche per l'ampiezza della rete a sciabica, avessero necessità di operare sul suolo del fondo rivierasco non essendo sufficiente la mera fascia del lido *res communis omnium*. Si veda anche oltre nel testo.

90 PALMA 2007, 38-39, ritiene che, nel ragionamento di cui al passo, fondo servente sarebbe il mare, precisamente il tratto di mare davanti al fondo Botriano (cfr. anche in tal senso FASOLINO 2018, 31, 35). È innegabile che la traduzione letterale sembra suggerirlo, tuttavia duro fatica ad attribuire a Domizio Ulpiano un simile *nonsense* giuridico, sia pure per escluderne l'ammissibilità: preferisco ritenere che l'espressione significhi che non si può imporre una servitù – a un fondo, perché è sempre un fondo che subisce la limitazione – in rapporto al mare, ossia rispetto alla fruizione del mare. D'altra parte si è rilevato da tempo e da più d'uno (cfr. SANTALUCIA 1971, 253-254 e nota 18) che imporre una servitù al mare – e quindi considerare quest'ultimo un fondo servente – è un concetto privo di senso.

ria investa non solo l'attuale compratore del fondo Geroniano, ma anche quelli che gli subentreranno, per successione *mortis causa* o negozio tra vivi, nella *possessio* del medesimo. Peraltro, il dato della *bona fides*, che indubbiamente è attestato dalla prosa del passo, non dev'essere a mio credere valorizzato in eccesso, e ciò perché alla fine si menziona anche la *stipulatio*, la quale non è un contratto di buona fede né in diritto classico né in diritto giustiniano<sup>91</sup>. L'elemento importante appare piuttosto quello dell'accordo contrattuale liberamente assunto: nel caso specifico di cui si sta occupando Ulpiano, l'*emptio venditio* è però un *bonae fidei contractus* e per questo il giurista la richiama.

Come si diceva, con vari argomenti si è ritenuto, e non di rado si ritiene tuttora, improponibile parlare di servitù in riferimento al caso prospettato.

Premesso che si tratta ovviamente di intendersi su determinati presupposti, a me sembra che, invece, proprio a una servitù prediale ci si trovi di fronte. Che lo sia nel diritto giustiniano non mi sembra seriamente contestabile, visto che il frammento di Ulpiano è collocato nel titolo del Digesto (8.4) che reca la rubrica *Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum*, e quindi nel cuore della trattazione delle servitù, la quale occupa tutto il Libro VIII delle *Pandette* diviso in sei titoli. Ma ritengo che si possa anche andare oltre.

Occorre prendere le mosse da Gai. 2.31, ove l'istituzionista, dopo aver parlato di *mancipatio* e *in iure cessio* come modi di costituzione delle servitù e dell'usufrutto, spiega che quanto detto vale soltanto per i fondi in suolo italico, poiché unicamente questi sono possibili oggetti di *dominium ex iure Quiritium*, e accenna brevemente alla situazione relativa ai fondi provinciali:

*Sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in iure cessionem recipiunt. Alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfructum sive ius eundi agendi aquamve ducendi vel alius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiat, ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest, quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt.*

«Ma questo, ovviamente, vale per i fondi italici, perché i fondi stessi sono passibili di mancipazione e di cessione in tribunale. Quanto ai fondi provinciali, invece, se uno vuol costituire un usufrutto, o un diritto di passaggio per persone e animali, o di derivazione d'acqua, o di sopraelevazione di edifici, o di non sopraelevazione affinché non siano pregiudicate le luci del vicino, e altri simili diritti, può farlo con patti e stipulazioni, poiché nemmeno i fondi stessi sono passibili di mancipazione o di cessione in tribunale».

91 Gai. 4.62; I. 4.6.28. Non ritengo attendibile la tesi di DAJCZAK 1997, 83, il quale vi riconosce una nuova valenza ('para-reale') della *bona fides* in età tardoclassica: D. 8.4.13 pr., unico testo citato dall'autore, non autorizza una tale conclusione. Vd. anche *infra* note 95 e 97. PALMA 2007, 37, 38, 41, richiama spesso tale elemento e, ripeto, certamente non sbaglia perché è Ulpiano stesso a menzionarlo, tuttavia in tal caso la *stipulatio* sarebbe fuori posto.

Per costituire diritti reali analoghi all'usufrutto e alle servitù prediali nelle province si ricorreva dunque a patti e stipulazioni<sup>92</sup>. Ora non possiamo soffermarci sul problema, peraltro pressoché insolubile, relativo al rapporto tra *pactio* e *stipulatio*: se occorressero entrambi o fosse sufficiente uno solo dei due; se – come ha sostenuto autorevolmente il Grosso – la *stipulatio* avesse la funzione di garantire l'esercizio del diritto che, come per il *pignus*, prendeva vita in forza del patto<sup>93</sup>. È evidente che la problematica appare quanto mai complessa, tuttavia, per quanto mi concerne, ritengo che finora non sia apparsa una soluzione più convincente di quella formulata dal Maestro torinese.

Tuttavia un punto non sembra seriamente contestabile, ossia il carattere di realtà *iure honorario* che connotava tali diritti costituiti contrattualmente sulle terre provinciali. È un po' lo stesso rapporto che intercorre tra *dominium ex iure Quiritium* e c.d. proprietà provinciale: non vogliamo chiamare quest'ultima 'proprietà'? Non chiamiamola, tuttavia sul piano sostanziale – se si pensa alle facoltà implicate e ai mezzi di tutela *erga omnes* – di proprietà si tratta, così come sul piano sostanziale con *pactiones et stipulationes* si costituivano sui fondi provinciali usufrutto e servitù. E questo Gaio lo dice in modo tanto breve quanto chiaro.

Ma, tra l'altro, c'è anche chi, dopo di lui, lo ha detto in modo ancora più chiaro:

C. 3.34.3 (Imp. Alexander<sup>94</sup> A. Ricanae) *Et in provinciali praedio constitui servitus aquaeductus vel aliae servitutes possunt, si ea praecesserint, quae servitutes constituunt: tueri enim placita inter contrahentes debent. Quare non ignorabis, si priores possessores aquam duci per praedia prohibere iure non potuerunt, cum eodem onere perferendae servitutis transire ad emptorem eadem praedia posse.* (a. 223).

«Anche su un fondo provinciale si possono costituire una servitù di acquedotto o altre servitù, se vi siano i presupposti che fondano le servitù: gli accordi tra i contraenti devono infatti essere tutelati. Per cui non ignorerai che se i precedenti possessori non potevano proibire legittimamente che fosse condotta acqua attraverso i fondi, con lo stesso onere di sopportare la servitù i fondi medesimi possono passare al compratore».

Il rescritto severiano non sempre figura negli studi relativi al frammento di Ulpiano in tema di *piscatio thynnaria*<sup>95</sup>, tuttavia, almeno a mio credere, lo stesso gioca un ruolo rilevante nel risolvere la *quaestio*, esprimendo, in generale, ciò che – con riferimento a un caso concreto, ma ancora con una considerazione che supera il medesimo – emerge dall'*opinio* ulpiana: la rilevanza della volontà dei contraenti anche oltre le loro stesse persone, e quindi il carattere reale di tale assetto giuridico

92 Cfr. anche D. 43.18.1.9 (Ulp. 70 *ad ed.*). Si può notare che sono gli studiosi a parlare di diritti 'analoghi', non Gaio.

93 GROSSO 1958, 355-366; 1969, 192-203. Cfr. anche PROVERA 1971, 2, nota 7.

94 Così va corretto *Idem A.*, che si riferirebbe ad Antonino Caracalla: KRÜGER *ad b.l.* (141, nota 11).

95 Vd. tuttavia PALMA 2007, 42, nota 39; seguito da FASOLINO 2018, 37.

di origine pattizia tutelato sul piano onorario. Ma dice anche una cosa in più: che ci troviamo di fronte a vere e proprie *servitutes*, e, dato notorio, Alessandro Severo e Ulpiano sono contemporanei<sup>96</sup>.

Tra l'altro, alla luce di queste ultime considerazioni, non sembra casuale che nel testo di Ulpiano, dopo la menzione della *lex venditionis*, che altro non è che una *pactio*, alla fine, accanto ad essa, compaia anche la *stipulatio* (*stipulationis vel venditionis legem obligantur*). Siamo, cioè, alle *pactiones et stipulationes* di gaiana memoria<sup>97</sup>. E l'efficacia reale di tale accordo appare evidente nella prosa del giurista severiano con il riferimento ai successivi eredi e aventi causa del compratore del fondo Geroniano<sup>98</sup>.

Non si discute che il mare sia *res communis omnium*, ma il fatto che a nessuno si possa impedire di accedervi per nuotare, navigare, pescare, eccetera, da un lato non è di ostacolo a che Tizio, in via del tutto autonoma – ma quasi certamente non

96 Anche se il *ductus* della prosa non è coincidente, il discorso di Ulpiano e quello di Alessandro Severo si muovono sulla stessa falsariga. Non riterrei in tal senso ostativo il fatto che nel testo del primo la vincolatività della clausola per i successori sia riportata «incongruamente» (così FIORENTINI 2010b, 270) alla *bona fides* e non alla valenza reale dei patti che si stringono in provincia per costituire diritti reali di godimento giusta l'insegnamento di Gaio (2.31). Ciò, come ho detto sopra nel testo, è presumibilmente dovuto al fatto che qui la *pactio* risulta collegata a un contratto di *emptio venditio*: non è quindi, per così dire, autonoma, onde il giureconsulto è portato a richiamare il carattere qualificante del rapporto sul quale si innesta. Tuttavia, precisando che gli accordi tra contraenti devono essere tutelati (*tuere enim placita inter contrahentes debent*), Alessandro Severo, afferma, in termini ovviamente più generici (solo un poco, però), lo stesso principio. Si veda anche la nota 97.

97 FRANCIOSI 2002, 102. In modo convincente SANTALUCIA 1971, II, 258, propone il seguente emendamento finale: *per stipulationis [vel] <et> venditionis legem obligantur*. Peraltro una qualche, non sostanziale, sofferenza subita dal testo è del tutto ammissibile: lo stesso SANTALUCIA 1971, I, 131, relativamente ai *libri opinionum* scrive che l'«unica pezza d'appoggio alla tesi della postclassicità dell'opera» è legata allo stile dei medesimi.

98 In tal senso GARBARINO 2003, relativamente alla *lex venditionis* di cui a D. 8.3.14 pr., scrive che essa poteva «avere efficacia costitutiva di un diritto reale di servitù». Anche se lo studioso ammette che in ambito provinciale l'accordo tra *venditor* e *emptor* potesse sortire effetti reali, mi sembra significativo in questa direzione un rilievo di FIORENTINI 2003, 423, nota 80, il quale (come del resto altri autori), con riferimento ai canoni del diritto classico, trova singolare che Ulpiano obietti che non si può imporre una servitù sul mare, *quod natura omnibus patet*, e non, come invece ci si attenderebbe, che la pretesa servitù, derivando da una *lex contractus*, non è stata posta in essere con gli atti costitutivi idonei (cfr. anche FIORENTINI 2010b, 270). Tuttavia il ragionamento appare reversibile: ciò infatti può essere addotto a sostegno dell'idoneità (con le ovvie precisazioni) del mezzo qui adottato a creare una *servitus*. Valide considerazioni in tal senso in PALMA 2007, 26-28; seguito da FASOLINO 2018, 31; i due predetti studiosi tuttavia non parlano in proposito di servitù, pur riconoscendovi tutti i caratteri, ma (PALMA 2007, 43; FASOLINO 2018, 38), in ciò seguendo SANTALUCIA 1971, 257, di «rapporti obbligatori di tipo ambulatorio», come tali vincolanti non solo per i contraenti ma anche per i loro successori a titolo universale e particolare. Quantomeno per l'epoca severiana, C. 3.34.3 a me sembra un testo decisivo: cfr. GROSSO 1969, 201.

a titolo gratuito, posto che ciò avrà inciso, e magari non poco, sul prezzo concordato per l'acquisto del Geroniano –, decida di autolimitare, nei confronti di un determinato luogo, non nell'intero Mediterraneo, la propria fruizione in rapporto alla pesca, si badi, di un'unica specie ittica<sup>99</sup>: il titolare del fondo Geroniano tutti gli altri pesci li potrà tranquillamente pescare anche a ridosso del fondo Botriano; così come ogni altro pescatore potrà, in via di principio, insidiare i tonni davanti e in prossimità del fondo Botriano, senza però – ecco il punto – poter usare a questo scopo le rive né di questo fondo, né, a causa della *servitus*, quelle del fondo Geroniano per l'effettiva cattura delle prede, giusta la tecnica alieutica di cui si è detto. Quanto ai tonni, quindi, si tratta di una potenzialità poco più che teorica.

È ovvio che il testo di Ulpiano sottende una problematica in rapporto alla quale non è dato conoscere elementi che appaiono invece decisivi, come la posizione geografica dei due fondi, la conformazione delle loro fasce litoranee, la collocazione strategica di quelle tenute rispetto ai flussi migratori dei tonni, ma si è indotti a pensare che i due *estates* occupino un lungo tratto di costa, e ciò fa sì che, impedendo la pesca ai *possidentes* del fondo Geroniano, il venditore si sia ritenuto sufficientemente garantito nel proprio interesse economico.

Per questo l'interpretazione di '*contra eum*' come complemento di luogo non convince, giacché il nodo non risiede nella pratica alieutica nel tratto di mare antistante il fondo Botriano<sup>100</sup>, bensì nell'impedire la pesca dei tonni *tout court*: che non vengano pescati neppure davanti al fondo Geroniano, il quale va disattivato rispetto a tale genere di pesca. Diversamente, trattandosi di pesci che si spostano insieme in grandi masse, la limitazione logistica avrebbe avuto scarso significato.

Obiezione analoga vale anche per la tesi – pur come già detto non persuasiva – relativa al presunto bisogno di tranquillità del titolare del fondo Botriano: avrebbe avuto pace dai vicini acquirenti, ma come imporre il silenzio agli altri pescatori di tonni? E d'altra parte, un solido significato tuzioristico alla clausola va riconosciuto comunque, altrimenti il caso perde totalmente concretezza e le disquisizioni giuridiche rimangono a mezz'aria.

Proprio per questo, anche a mio credere, per la comprensione del passo la tecnica alieutica allora praticata e il ruolo imprescindibile giocato dal fondo, dal suolo dello stesso, rimangono fondamentali. E lo sono probabilmente perché, almeno nel Mediterraneo, i pesci presi in mare aperto, all'amo o con la rete, venivano salpati, i tonni invece venivano arenati. In tal senso l'impostazione del Purpura reca un apporto ermeneutico di particolare importanza, perché – detto molto in breve (e inteso *cum grano salis*) – rende l'idea che, i tonni in quel luogo non li possano pescare che i proprietari del fondo Botriano. E conferma che la servitù riguarda il fondo, nel senso che il medesimo non può essere reso funzionale in alcun modo alla *piscatio thynnaria*.

C'è un altro elemento al quale vorrei dedicare un cenno in chiusura. Abbiamo esempi, non infrequenti, di formule stipulatorie che inglobano il contenuto di deter-

99 Lo sottolinea opportunamente PALMA 2007, 36 (cfr. anche FASOLINO 2018, 32).

100 In tal senso, di recente, PALMA 2007, 24; FASOLINO 2018, 29, 35.

minati *iura praediorum*<sup>101</sup>, ma non abbiamo – almeno che mi risulti – esempi di *pactiones* di analogo contenuto, e stante il loro carattere informale e variabile ciò si comprende. Orbene, a me sembra – cautela quanto mai d’obbligo – che l’espressione *personae possidentium aut in ius eorum succedentium* possa riprendere, generalizzandolo nel contesto del discorso ulpiano, proprio parte del tenore della *pactio* aggiunta alla compravendita, la quale del vincolo creato dai paciscenti investiva, menzionandoli, anche i successori ereditari e gli aventi causa dell’acquirente. Questo, in altri termini, potrebbe essere un esempio di quelle *pactiones* che, con le *stipulationes*, secondo l’insegnamento di Gaio sono idonee a costituire diritti reali limitati sui fondi situati in terra provinciale.

Servitù prediale negativa, allora?

Come ho anticipato, anche a mio avviso, sì. Con buona pace del *numerus clausus*, ne sono state introdotte tante e dei più diversi generi – il Franciosi, per esempio, confessava di non aver mai capito perché quella *calcis coquendae* dovesse essere una servitù prediale<sup>102</sup> –; ebbene, come c’è, celebre e usitata, la *servitus altius non tollendi*, così ci può forse stare, magari peculiare a quelle terre nordafricane bacciate dalla sorte alieutica, una *servitus thynnos non piscandi*<sup>103</sup>.

---

**101** Per esempio: *per te non fieri, quo minus mihi ire agere liceat, spondes?* (cfr. D. 8.1.20; 45.1.4.1; 45.1.38.6; D. 45.1.49.1, D. 45.1.75.7; D. 45.1.11; D. 46.3.31).

**102** FRANCIOSI 2002, 103. Ivi (103-107) puntuali considerazioni circa il *numerus clausus* delle servitù come «orientamento tendenziale» e non come «tabù inviolabile», e la distinzione tra il numero chiuso dei *iura praediorum* e il presunto numero chiuso delle fattispecie idonee a dar luogo a servitù prediali.

**103** Secondo PURPURA 2004, 24-25, è possibile che tale *servitus* abbia ricevuto riconoscimento anche prima dell’epoca dei Severi, perché non si riferisce a operazioni compiute in mare ma in un fondo servente a vantaggio di un fondo dominante.

## BIBLIOGRAFIA

- ABELENDA 2015: V. ABELENDA, *El agua res commune [sic!] omnium. Acciones procesales e interdictos romanos en defensa de su acceso y conservación*, Buenos Aires (consultato in rete: <https://books.google.it>).
- ARANGIO-RUIZ 1960<sup>14</sup>: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli.
- ARCARIA 2017: F. ARCARIA, *Res communes omnium (Rec. a Dursi, Res communes omnium)*, «Κοινωμία», XLI, 639-666.
- BEHREND 2004: O. BEHREND, *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen* (hrsg. M. Avenarius, R. Meyer-Pritze, C. Möller), *Ausgewählte Aufsätze*, I, Göttingen.
- BISCOTTI 2017: B. BISCOTTI, *Sopravvenienze, rischio contrattuale, litora e concessioni tra diritto privato e diritto pubblico*, in *La interpretación del negocio jurídico desde la Antigüedad hasta hoy*, ed. by R.A. Rodríguez, Madrid, 1-42.
- BONFANTE 1926: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, *La proprietà* (rist. cur. G. Bonfante, G. Crifò), Milano 1966.
- BONFANTE 1933: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, *Diritti reali* (rist. cur. G. Bonfante, G. Crifò), Milano 1972.
- BRANCA 1946: G. BRANCA, *Le cose 'extra patrimonium humani iuris'. Corso di Esegesi delle fonti del diritto romano (a.a. 1946-1947)*, Bologna.
- BRETONE 1998: M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari.
- BURDESE 1993<sup>4</sup>: A. BURDESE, *Manuale di diritto romano*, Padova 1993.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2017: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "De loco publico fruendo", «Index», XLV, 370-378.
- COSTA 1919: E. COSTA, *Le acque nel diritto romano*, Bologna.
- D'AMATI 2016: L. D'AMATI, *Aedificatio in litora*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli, 645-691.
- D'ORS 1981: A. D'ORS, *Un caso del llamado 'ius praeoccupationis' (Pap. 3 resp. - D. 41,3,45 pr.)*, «AHDE», LI, 651-657.
- DAJCZAK 1997: W. DAJCZAK, *L'uso della locuzione «bona fides» nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali*, «RIDA», XLIV, 71-84.
- DANI 2014: A. DANI, *Il concetto giuridico di «beni comuni» tra passato e presente*, «Historia et Ius» VI (consultato in rete).
- DE GIOVANNI 1989: L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli.
- DE MARCO 2004: N. DE MARCO, *I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli.
- DELL'ORO 1962-1963: A. DELL'ORO, *Le 'res communes omnium' dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, «Stud.Urb.», XXXI, 239-290.
- DI PORTO 2013: L. DI PORTO, *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino.
- DURSI 2017: D. DURSI, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli.
- FALCON 2016: M. FALCON, *'Res communes omnium'. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. Garofalo, Napoli, 107-163.
- FASOLINO 2018: F. FASOLINO, *Ulp. 6 op. D. 8.4.13 pr. Un'ipotesi di servitù convenzionale: il divieto della pesca dei tonni*, in *Il diritto romano caso per caso*, a cura di L. Solidoro, M. Scognamiglio, P. Pasquino, Torino, 25-38.
- FIorentini 1996: M. FIorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, «Index», XXIV, 143-198.
- FIorentini 2003: M. FIorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano.
- FIorentini 2006: M. FIorentini, *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, «Index», XXXIV, 2006, 354-400.
- FIorentini 2010a: M. FIorentini, *L'acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo*, «Analisi giuridica dell'economia», I, 2010, 39-78.



- FIorentini 2010b: M. FIorentini, *Fructus e delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in *Riparia dans l'Empire romain. Pour la définition du concept*, éd. par E. Hermon, *BAR International Series*, 2066, Oxford, 263-281 (consultato in rete: [www.academia.edu/4496967](http://www.academia.edu/4496967)).
- FIorentini 2017a: M. FIorentini, *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, «BIDR», CXI, 75-103.
- FIorentini 2017b: M. FIorentini, *Note a margine della Tavola Rotonda su «Beni comuni e gestione dei servizi tra pubblico e privato»*, in *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. Ferretti - M. Fiorentini, D. Rossi, Trieste, 189-195.
- FIorentini 2018: M. FIorentini, *Rec. a P. Santini, «De loco publico fruendo». Sulle tracce di un interdetto, Napoli 2016*, «IVRA», LXVI, 516-538.
- FRANCIOSI 2002: G. FRANCIOSI, *Il divieto della piscatio tinnaria: un'altra servitù prediale?*, «RIDA», XLIX, 101-107.
- GARBARINO 2003: P. GARBARINO, *Il diritto romano nel Droit Maritime de l'Europe di Domenico Alberto Azuni*, «Diritto@Storia», II.
- GOZLAN 1992: S. GOZLAN, *La maison du triomphe de Neptune à Acholla (Botria, Tunisie)*, I, *Les mosaïques*, Roma.
- GROSSO 1941: G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, (Torino 1941 =) «RDR», I, 2001.
- GROSSO 1958: G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino.
- GROSSO 1969: G. GROSSO, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino.
- GUTIÉRREZ MASSON 1993: L. GUTIÉRREZ MASSON, *Mare nostrum: imperium ou dominium?*, «RIDA», XL, 1993, 293-315.
- HALLEBEEK 1987: J. HALLEBEEK, *Legal Problems concerning a Draght of Tunny. Exegesis of D. 8,4,13 pr.*, «TRG», LV, 39-48.
- HORSLEY 1989: G.H.R. HORSLEY, *A Fishing Cartel in First-Century Ephesos*, in *New Documents Illustrating Early Christianity*, V, Marrickville, 95-113.
- KLINGENBERG 2004: J. KLINGENBERG, *Maris proprium ius in D. 47,10,14*, «TRG», LXXII, 37-60.
- LAMBRINI 2017: P. LAMBRINI, *Alle origini dei beni comuni*, «IVRA», LXV, 394-416.
- LÁZARO GUILLAMÓN 2013: C. LÁZARO GUILLAMÓN, *Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a Carthago nova: esempio di economia sociale?*, «Diritto@Storia», XI.
- LIEBS 2017: D. LIEBS, *Il Codexsystem. Aggiornamento della sistemazione del diritto romano in età tardoantica*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. Schiavone, Torino.
- LURKER 2004: M. LURKER, *The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons* (trad. inglese), London.
- MANTOVANI 1999: D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, Padova.
- MARZANO 2013: A. MARZANO, *Harvesting the Sea. The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediterranean*, Oxford.
- MASI DORIA 2014: C. MASI DORIA, *Litus maris: definition et controverses*, in *Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée des bords de l'eau (Sudbury, 12-14 avr. 2012)* (dir. Hermon - Watelet), Oxford (consultato in rete: [www.academia.edu/7967796](http://www.academia.edu/7967796)).
- MIGLIORATI 2011: G. MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'Impero romano da Marco Aurelio a Commodo*, Milano.
- MOMMSEN 1856: TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, V, Breslau.
- MOMMSEN 1889: TH. MOMMSEN, *Sopra una iscrizione scoperta in Frisia*, «BIDR», II, 129-133.
- NARDI - PURPURA 2004-2005: E. NARDI - G. PURPURA, *A proposito di testi in tema di urinatores*, «IVRA», LV, (pubbl. 2007), 196-197.
- NESSELHAUF 1938: J. NESSELHAUF, *rec. a J. Klose, Roms Klientel-Randstaaten am Rhein und an der Donau. Beiträge zu ihrer Geschichte und rechtlichen Stellung im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.*, Breslau 1934, in *Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts*, XXII 2, 133-136.
- ORTU 2016: R. ORTU, *Plaut. Rud. 975 «Mare quidem commune certost omnibus»*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. Garofalo, Napoli, 165-192 (= *JusOnline*, II).

- OSSIG 1898: A. OSSIG, *Römisches Wasserrecht*, Leipzig.
- PALMA 2007: A. PALMA, *Limitazioni negoziali all'esercizio della pesca*, in *Studi per G. Nicosia*, VI, Milano, 21-44.
- PEROZZI 1928<sup>2</sup>: S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma.
- POTHIER 1819: J.P. POTHIER, *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae, cum legibus Codicis, et Novellis*, III, Paris 1819.
- PROVERA 1971: G. PROVERA, *Servitù prediali ed obbligazioni «propter rem»*, in *Studi Volterra*, II, Milano 1971, 15-48 (consultato in rete: Collana della RDR - Giuseppe Provera, Scritti giuridici - [www.ledonline.it/rivistadirittoromano/scrittiprovera.html](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/scrittiprovera.html)).
- PURPURA 2004: G. PURPURA, «*Liberum mare*», *acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*, «AUPA», XLIX, 165-206 (= [éd. J. Napoli] *Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité. Actes du Colloque International de Boulogne-sur-Mer 12-14 mai 2005*, Boulogne-sur-Mer 2005, 527-548) (consultato l'estratto, 1-25, in rete: [www.academia.edu/10776781](http://www.academia.edu/10776781)).
- PURPURA 2007: G. PURPURA, *Servitù thynnos non piscandi (D. 8,4,13 pr.)*, in *Philia. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, III, Napoli, 2161-2173 (consultato l'estratto, 1-8, in rete: [www.academia.edu/10972936](http://www.academia.edu/10972936)).
- PURPURA 2013: G. PURPURA, *Alle origini delle consuetudini marittime mediterranee. Symbola, sylai e lex Rhodia*, in *Atti Convegno Ordinamenta Maris (Trani 30-31 maggio 2013)*, Trani, 1-20 (consultato in rete: [www.academia.edu/10784601](http://www.academia.edu/10784601)).
- RAVARA MONTEBELLI 2009: C. RAVARA MONTEBELLI, *Halieutica. Pescatori nel mondo antico*, Pesaro (consultato in rete).
- ROBBE 1979: U. ROBBE, *La differenza sostanziale fra «res nullius» e «res nullius in bonis», e la distinzione pseudo-marciana «che non ha ne capo né coda»*, I, Milano.
- SANTALUCIA 1973: B. SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, Milano.
- SANTINI 2018: P. SANTINI, «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, Napoli.
- SANTUCCI 2018: G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*<sup>2</sup>, Bologna.
- SCEVOLO 2012: R. SCEVOLO, «*Utilitas publica*», II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova.
- SCHERILLO 1945: G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano.
- SCHERILLO - GNOLI 2003: G. SCHERILLO - F. GNOLI, *Diritto romano. Lezioni istituzionali*, Milano.
- SCHIAVON 2011: A. SCHIAVON, *Acqua e diritto romano: «invenzione» di un modello?*, in *L'acqua e il diritto*. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (2 febbraio 2011), a cura di G. Santucci, A. Simonati, F. Cortese, Trento, 117-181.
- SCIALOJA 1928: V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma.
- SINI 2008: F. SINI, *Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica*, «*Diritto@Storia*», VII.
- SOFRONIOU 2017: A. SOFRONIOU, *Mythology Legends from around the Globe* (consultato in rete).
- SOLIDORO MARUOTTI 2009: L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino.
- TALAMANCA 1990: M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano.
- TRAKADAS 2006: A. TRAKADAS, «*Exhausted by Fishermen's Nets*». *Roman Sea Fisheries and their Management*, «*Journ. of Medit. Studies*», XVI, 259-272.
- VALLOCCHIA 2012: F. VALLOCCHIA, *Studi sugli acquedotti pubblici romani*, I, *La struttura giuridica*, X.
- VAN HOUT 2017: J. VAN HOUT, *Hludana-steen van Beetgum*, in *Niferlaca Forum* ([www.niferlaca.nl/read.php?3,18778,18778](http://www.niferlaca.nl/read.php?3,18778,18778)).
- WACKE 1982: A. WACKE, *Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln im antiken und modernen Recht*, «*ZSS*», XCIX, 188-215.
- ZANGEMEISTER 1889: K. ZANGEMEISTER, *Sopra una iscrizione scoperta in Frisia*, (Th. Mommsen) «*BIDR*», II, 129-133.
- ZENDRI 2007: C. ZENDRI, «*Mare passim omnibus est*»: *il diritto del mare agli inizi dell'età moderna (secc. XV-XVIII)*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, I, Milano, 93-121.